SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

636ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

DOMENICA 22 DICEMBRE 1991

(Notturna)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 4
* SPOSETTI *(Com.-PDS)* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» **(3005-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*:

* SERRI *(Rifond. Com.)* ..... *Pag.* 5
* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 7 e *passim*
* FORMICA, *ministro delle finanze* ..... 8 e *passim*
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 8
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 10 e *passim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 11
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 15, 64
CROCETTA *(Rifond. Com.)* ..... 19 e *passim*
* CAVAZZUTI *(Sind. Ind.)* 39, 48
BERTOLDI *(Com.-PDS)* 63
* BRINA *(Com.-PDS)* 65

Verifica del numero legale 51

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 66

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

PRESIDENTE 67
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 67
* BERLANDA *(DC)* 68

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 69
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 69

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

CROCETTA *(Rifond. Com.)* ..... *Pag.* 73 e *passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 74 e *passim*
* DE CINQUE *(DC), relatore* ..... 77 e *passim*
* FORMICA, *ministro delle finanze* ..... 77 e *passim*
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 82
* SERRI *(Rifond. Com.)* 83
PELLEGRINO Giovanni *(Com.-PDS)* 83
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 71

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 1991 84

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 20 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Bo, Busseti, Butini, Castiglione, Cattanei, Coletta, Colombo, Covi, Dipaola, Evangelisti, Ferrara Salute, Fiocchi, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Galeotti, Gualtieri, Ianniello, Leone, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Masciadri, Meoli, Modugno, Montinaro, Nespolo, Perugini, Pisanò, Salvi, Sanesi, Sanna, Sirtori, Strik Lievers, Vetere, Zito.

LIBERTINI. Signor Presidente, ma i presenti quali sono?

PRESIDENTE. Quali presenti?

LIBERTINI. I congedi devono essere nel limite di 32...

BOATO. È un'ecatombe!

PRESIDENTE. Non sono 32.

Sull'ordine dei lavori

SPOSETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, mi sembra che sia evidente, dalla attuale presenza in Aula di pochi colleghi, che l'organizzazione prevista per i lavori, con le compressioni dei tempi che stiamo vivendo, potrebbe risultare inadeguata. Non sarebbe forse fuori luogo attendere ancora una decina di minuti per dar tempo a tutti i colleghi di rientrare

in Aula e partecipare ai lavori; ciò anche in considerazione che si sta per entrare nella fase della discussione degli emendamenti agli articoli del testo in esame.

PRESIDENTE. Obiettivamente, al ristorante vi sono alcuni colleghi che devono ancora cenare o che stanno terminando di cenare. Avevo pensato anch'io alla possibilità di ritardare di qualche minuto l'inizio della seduta, ma poi, non avendo riscontrato il consenso di tutti su tale ipotesi, ho ritenuto doveroso aprire i lavori.

Comunque, se l'Assemblea ritiene sia il caso di sospendere i lavori per dieci minuti... (*Vivaci proteste dal centro*). Senatore Sposetti, la sua richiesta non può essere accolta, non concordando l'Assemblea su di essa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale» (3005-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3005-B.

Ricordo che nella seduta pomeridiana, si è svolta la discussione generale, hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Ministro e sono stati esaminati e votati gli ordini del giorno.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente (programmazione economica, bilancio) sul disegno di legge n. 3005-B.

VENTURI, *segretario*.

«La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara, a maggioranza, contrari i rappresentanti del Gruppo comunista-PDS, il proprio nulla osta.

Osserva, che, secondo le valutazioni governative, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati lasciano sostanzialmente invariato il gettito complessivo, con un leggero miglioramento pari a 70 miliardi per il 1992. Tali modifiche nel loro complesso non pongono problemi riguardo al meccanismo contabile di copertura del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero aumentare il grado di incertezza delle

previsioni di maggiore entrata. Ciò può rilevarsi in relazione a diverse modifiche, in particolare relativamente al condono e all'introduzione del nuovo articolo 58.

Per quanto riguarda il condono è stata ridotta l'onerosità per i contribuenti (consentendo anche la rateizzazione quinquennale, senza interessi, per talune fattispecie); ciò avrà certamente l'effetto di incentivare l'adesione dei contribuenti, tuttavia è dubbio che i due effetti (riduzione del gettito unitario ed aumento del numero dei contribuenti che aderisce al condono) si compensino, dando addirittura luogo ad un incremento netto di gettito nel secondo e terzo anno, come appare nelle ultime valutazioni governative. D'altra parte, le entrate previste sono state ridotte a 10.000 miliardi dal Senato e si è realizzato un meccanismo (attraverso l'introduzione di un fondo negativo in Tab. B) del disegno di legge finanziaria) che garantisce interventi aggiuntivi in caso di non realizzazione effettiva del gettito complessivo di 12.000 miliardi inizialmente previsto dal Governo.

Una situazione analoga si ha per le entrate derivanti dall'articolo 58 (aggiunto dalla Camera) in materia di regolarizzazione degli immobili strumentali delle imprese individuali, che secondo le valutazioni del Governo darebbe un gettito di 3.000 miliardi. Solo una quota di tale gettito (771 miliardi) è considerata però aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente, infatti la parte maggiore (2.229 miliardi) concorrerà ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 12 della legge n. 408 del 1990, iscritte provvisoriamente in due capitoli dello stato di previsione dell'entrata, per oltre 5.000 miliardi, in attesa dei provvedimenti necessari a concretizzarle. In proposito si segnala comunque l'opportunità di iscrivere le entrate previste in relazione all'articolo 58 in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata».

SERRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 96 del Regolamento, avanziamo la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli che motiverò brevemente ma – assicuro a tutti i colleghi, indipendentemente dal giudizio che potranno dare – con ragioni fondate.

La prima ragione per cui chiediamo il non passaggio all'esame degli articoli è a tutti evidente, ma l'hanno ribadita, nel corso stesso della nostra discussione, la Commissione per un verso e il Governo per l'altro. Ci troviamo di fronte a un testo che è stato dalla Camera profondamente modificato. So che la Commissione, per poter in qualche modo rispettare almeno la propria dignità, ha detto che in fondo non si tratta di cambiamenti così radicali, ma abbiamo tutti letto il testo e avete predisposto i numerosi ordini del giorno per tentare di rimediare.

Il Governo, per bocca del ministro Formica, ci ha detto che per quanto riguarda il condono la Camera ha introdotto ulteriori liberalizzazioni, adducendo la motivazione che liberalizzando si favorisce l'e-

mersione della evasione. Purtroppo, come lei ben sa, signor Ministro, si favorisce ben altro: si «immergono» anche coloro che non evadono. (*Interruzione del ministro Formica*). Se evadere è così facile, la prossima volta ci proverò anch'io: perchè non farlo, signor Ministro? Se ogni volta il Governo liberalizza ulteriormente il condono, la volta successiva, come già dicevo, penserò che forse è bene ricorrere al prossimo condono.

Non ci dobbiamo raccontare bugie. Visto che ce lo diciamo nei corridoi, diciamocelo anche qui: nella situazione attuale questo ramo del Parlamento è impedito ad alcun confronto possibile, anche il più ragionevole; anche una modifica marginale infatti è impossibile. Questo lo sappiamo tutti: lo sa la maggioranza e lo sa l'opposizione. Voi – ripeto – avete reso questo confronto impossibile. Ritenete che ciò sia serio?

Ritenete che sia una cosa seria stare qui, lavorare a ritmi forzati, come diceva il collega Sposetti, sapendo *a priori* che non si può cambiare una virgola? Ma non lo ritenete offensivo, inutile, dannoso, pericoloso per la democrazia italiana? In sostanza il Governo, la sua maggioranza hanno portato la situazione ad un punto tale che oggi se si cambia qualcosa salta tutto. Ma il metro di misura non sono nè i problemi della gente, nè i problemi del paese, sono solo i meccanismi che governano: questa maggioranza, questo Governo, i suoi rapporti con il Presidente della Repubblica, le elezioni anticipate. Si sta discutendo solo di questo e noi facciamo finta di discutere di condono, di tasse, di *tickets*! È una cosa inammissibile, colleghi!

Io vorrei che un attimo di riflessione la facessimo tutti perchè, badate, la crisi delle istituzioni è esattamente questa, ed io mi rivolgo al Presidente della nostra Assemblea, a quello che la presiede in questo momento e al presidente Spadolini; mi rivolgo a loro, perchè particolarmente il Senato è posto oggi in una condizione inaccettabile. Lo so che il presidente Spadolini si è arrabbiato e ha avuto un momento di irritazione per le parole che il collega Libertini ha usato: «cassa di registrazione»; ma ditemi se qualcosa d'altro possiamo fare domani, il 27, il 28, il 29 secondo quel calendario che qualcun altro ha fissato. Ditemi se c'è un'altra cosa che possiamo fare in un'ora se non una mera registrazione; anche questo ce lo diciamo nei corridoi, cari colleghi della maggioranza. Scambiandoci battute ci si dice: ma tanto o tre giorni o un'ora è la stessa cosa. Esatto, abbiamo svuotato completamente di significato la nostra opera: il Parlamento non è governato dai propri Presidenti, dai Capigruppo e dalle Assemblee, il Parlamento è governato dal Governo, dalla maggioranza e dai problemi che nascono a questo livello. È accettabile una condizione di questo genere?

Avete pensato al fatto che bisogna cambiare qualcosa nella vita di questo paese, se non vogliamo che continuino i fenomeni di disgregazione, le leghe, e quant'altro? Oppure volete continuare così? Esiste però una possibilità: il Parlamento, con grande dignità e con senso di responsabilità democratica deve dire al Governo: basta, andiamo pure all'esercizio provvisorio, consentendo al Parlamento di discutere seriamente. D'altronde con l'esercizio provvisorio non cadrà il mondo, come ha detto lo stesso presidente del Consiglio Andreotti. Il Parlamento deve far capire a questo Governo che non può arrivare a quattro giorni dalla scadenza in queste condizioni, ma che deve seriamente ricorrere

all'esercizio provvisorio, permettendo al Parlamento di discutere con serietà durante il mese di gennaio. Ciò è possibile senza che cada il mondo. In tal modo il Parlamento compirebbe un atto di responsabilità democratica davanti al paese e finalmente qualcuno parlerebbe di questo Parlamento che ha avuto la forza e il coraggio di interrompere un processo senza danneggiare il paese, ma, al contrario, facendo gli interessi del paese e della democrazia, della gente e della democrazia.

Noi di Rifondazione comunista avanziamo questa richiesta al Presidente del Senato e a tutti i colleghi in quest'Aula; se necessario valuteremo insieme come farla davanti al paese, perchè quanto sta accadendo non è ammissibile.

Badate, onorevoli colleghi (scusate la passione ma sento il problema con grande intensità), siamo a pochi mesi dalle elezioni. Vedete, noi non amiamo, non apprezziamo le esternazioni, o molte delle esternazioni del presidente Cossiga, anzi le critichiamo severamente e abbiamo preso le decisioni conseguenti, ma apprezziamo ancor meno certi silenzi come quelli del presidente Andreotti; certi silenzi che sanno troppo di manovra e di cinismo politici, che superano la dignità e la responsabilità delle Assemblee parlamentari. Non li apprezziamo affatto, anzi riteniamo che rappresentino un pericolo e se noi compiremo questo atto, finiremo così la legislatura, cari colleghi, alzando una manina per dare un'approvazione automatica e poi ci presenteremo alle elezioni difendendo i partiti, il sistema democratico e i singoli parlamentari.

Non credo che facciamo una cosa buona, onorevoli colleghi, non lo credo proprio: credo anzi che se in questo scorcio di legislatura, se in questa fine del 1991 vi fosse uno scatto di dignità e di responsabilità da parte del Parlamento sarebbe una cosa positiva per il paese, che farebbe bene alla democrazia italiana, la rinvigorirebbe, dandole di nuovo un minimo di credibilità.

Quindi non solo per ragioni di merito, che ho illustrato, ma per questa ragione più generale mi rivolgo a tutti i colleghi. Oggi (ci auguriamo di no domani) siamo un piccolo Gruppo ma, per antica storia, quello della Rifondazione comunista è un Gruppo che quando è nel giusto o quando sbaglia lo fa sempre in nome di interessi generali. Non parliamo in nome nè di una parte, nè di un interesse immediato ma la nostra storia, la nostra cultura, la nostra tradizione ci portano a fare questo, con grande intensità.

Se in questa fase finale il Parlamento compisse un simile gesto sarebbe cosa utile a tutti, al paese e alla democrazia italiana. Noi chiediamo di fermare questa discussione, questa maratona inutile, che tutto sommato non ci fa assolutamente credito davanti al paese, e chiediamo al Governo di andare all'esercizio provvisorio.

Chiediamo per questo il non passaggio all'esame degli articoli. Se ciò avvenisse avremmo fatto una cosa buona per tutti. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. A nome del Governo esprimo parere contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, i senatori del Gruppo della Rifondazione comunista voteranno a favore della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Prendo la parola per dire, cari colleghi, che poichè siamo avviati sulla strada che porta a menomare la dignità e la libertà del Parlamento noi su di essa non vi seguiremo fino in fondo. Questa sera devo preannunciarlo: non vi seguiremo fino in fondo su questa strada e si apriranno dei problemi assai gravi. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Non è approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE L'EVASIONE FISCALE ED ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

CAPO I

DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. ACCERTAMENTI PARZIALI

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

«La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di:

1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e *roulottes;* cavalli da equitazione o da corsa;

2) residenze principali o secondarie;

3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia;

4) riserve di caccia e di pesca;

5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie;

6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze.

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.»;

b) il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti».

2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *primo capoverso, aggiungere il seguente numero*:

«4-*bis*) iscrizione del contribuente e dei familiari a carico a circoli sportivi, ricreativi e culturali ed associazioni similari, comportanti una spesa annua di ammontare complessivo superiore a 3 milioni per ciascun nucleo familiare.

1.1 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, alla lettera a), *primo capoverso, numero 5), sopprimere le parole da*: «e quelle» *a*: «malattie».

1.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, nell'ultimo periodo sostituire le parole: «cinque precedenti», *con le seguenti*: «quattro precedenti».

1.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, spero che ascoltino almeno coloro con i quali abbiamo lavorato nei giorni scorsi in Commissione.

Come sapete, nel testo che il Governo aveva presentato e in quello che il Senato aveva accolto, sia pure con qualche piccola modifica, si erano individuati ulteriori elementi indicativi della capacità contributiva. Tra questi c'erano le case secondarie, i veicoli a motore, eccetera, e c'era anche l'iscrizione a circoli ricreativi con una quota che superasse i cinque milioni. C'era poi come elemento indicativo di capacità di reddito il dovere di indicare le assicurazioni che potevano essere disponibili per la persona interessata e per la sua famiglia.

La Camera ha apportato due modifiche: la prima, cancellando il punto 5 del testo votato dal Senato; la seconda, introducendo, fra le assicurazioni che non devono essere indicate come elemento di capacità contributiva, anche quelle relative a polizze sulla vita, malattia, eccetera.

Noi proponiamo sostanzialmente di ripristinare il testo del Senato.

La Camera ha introdotto anche altre modifiche; per esempio, ha cancellato come indice di capacità contributiva il consumo di energia elettrica e ha introdotto quello del telefono: chissà perchè, poi, quest'ultimo dovrebbe essere più indicativo del consumo di energia elettrica.

Noi proponiamo di ripristinare il testo del Senato, perchè sia la iscrizione a circoli cosiddetti ricreativi, la cui quota di iscrizione sia superiore a cinque milioni, sia la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita sono indubbiamente elementi indicativi di capacità contributiva, lo sono almeno tanto quanto gli altri che sono rimasti nel testo votato dal Senato e poi approvato dalla Camera.

Questo è il motivo, signor Presidente, per cui proponiamo di ripristinare quel testo, tutto sommato rispettando anche la primitiva indicazione del Governo, che, se non sbaglio, era quella di prevedere la possibilità di avere davanti tutti gli elementi che possoo indicare la capacità contributiva, in modo da esercitare una funzione di controllo più perspicua.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto di astensione sull'emendamento 1.1, dei colleghi Garofalo ed altri, e per far notare che non si tratta esattamente del ripristino del testo del Senato, poichè mi pare che in esso si parlasse di un ammontare complessivo superiore a 5 milioni, se ho letto bene; quindi c'è in realtà una modfica che non mi sembra giusta e pertanto mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Per cortesia, bisogna cercare di prenotarsi, perchè altrimenti votiamo due volte.

* BOATO. Signor Presidente, io ho un solo modo per prenotarmi, quello di alzare la mano; quindi o lei o qualcuno del Servizio di segreteria deve guardare.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Boato, ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

* BOATO. Intendo annunciare la mia astensione anche su questo emendamento, giacchè ho qualche perplessità sul fatto che sia giusto togliere il riferimento alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni e le malattie. Non sono un esperto della materia, ma ho alcune perplessità; per tale ragione mi astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione di voto perchè non avevo sostanzialmente illustrato l'emendamento 1.3.

Per quanto riguarda l'accertamento sintetico che è previsto in questo articolo, la Camera, modificando in parte il testo del Senato, ha stabilito che tale accertamento sintetico si può fare quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

Si è poi introdotta un'ulteriore differenza, rispetto al testo del Senato, che leggo: «Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti».

Il testo del Senato affermava: «e nei quattro precedenti». Con il nostro emendamento proponiamo di ripristinare quest'ultimo testo.

Debbo in verità affermare che già non era facile capire perchè si facesse riferimento ai quattro anni nel testo Senato; a maggior ragione non comprendo perchè si voglia far riferimento nel testo Camera ai cinque anni precedenti. In realtà, comprendo che si è introdotta un'ulteriore agevolazione all'interno di un provvedimento che già ne contiene tantissime. Non ho mai compreso se per questa piccolissima agevolazione vi è una perdita di gettito, sia pure di dieci lire! Poichè tante volte la perdita di gettito viene indicata come una vera e propria mannaia dalla quale non si può sfuggire, sarebbe interessante conoscere se in questo caso ve n'è una.

Signor Presidente, ovviamente la mia è una dichiarazione di voto a favore dell'emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. L'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1982, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 41-*bis*. - *(Accertamento parziale)*. – *1*. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici

delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.

2. Le disposizioni del comma 1 possono applicarsi anche all'accertamento induttivo dei ricavi e dei compensi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12. L'accertamento parziale avverrà utilizzando esclusivamente il coefficiente basato sul contributo diretto lavorativo determinato con i decreti di cui all'articolo 11, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente comma non sono applicabili nei riguardi dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria e nei casi in cui la detta dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154».

2. Le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In mancanza

delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

2.1 GAROFALO, PELLEGRINO Giovanni

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, sulla questione contenuta nell'emendamento 2.1, che riconosco essere alquanto delicata, vi è stata una discussione in Commissione finanze e tesoro sia quando il Senato ha approvato il disegno di legge n. 3005 in prima lettura, sia nella fase che ha preceduto l'esame odierno in quest'Aula.

Stiamo parlando di avviso di accertamento parziale. Nel testo approvato dal Senato era stato previsto che l'avviso di accertamento si considerava ricevuto quando la notifica era firmata dalla persona interessata, da qualcuno della famiglia o anche dal portiere dello stabile. Tale ultima notifica è stata soppressa dalla Camera dei deputati. Mi rendo conto che si tratta di una questione effettivamente delicata, nel senso che si può discutere se il portiere dello stabile può o meno ricevere un avviso di notifica.

Se però è vero – come in realtà lo è – che a volte anche il mancato avviso di notifica viene organizzato per rendere impossibile la notifica stessa e quindi l'accertamento, quella al nostro esame poteva essere una norma che usata con una certa cautela – naturalmente non a fini vessatori nei confronti della persona interessata – avere un qualche significato.

Tutto sommato, penso che il comma 3 soppresso dalla Camera dei deputati potrebbe essere ripristinato. È questo il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 2.1, sia – lo anticipo sin d'ora – sull'emendamento 3.1, dal momento che è analogo al primo.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, la questione sollevata dal collega Garofalo è rilevante. È vero che la mancanza di notifica all'interessato può essere utilizzata strumentalmente, però ci troviamo a discutere di determinate garanzie.

Immaginare che una notifica possa essere fatta in mancanza delle persone indicate, per cui «l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda» (in qualche caso potrebbe anche succedere che la persona direttamente interessata non venga neanche a saperlo, ma nonostante ciò non può essere attribuita alcuna responsabilità al portiere) rappresenta, a mio avviso, pur riconoscendo la validità della ipotesi che la Camera dei deputati ha giustamente soppresso, un errore. In uno Stato di diritto bisogna che le garanzie siano quelle tipiche di uno Stato di diritto!

Di conseguenza, voterò contro l'emendamento 2.1. Per brevità, dal momento che l'emendamento 3.1 è di contenuto analogo, dichiaro che esprimerò un voto contrario anche su tale proposta modificativa.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, vorrei dare agli onorevoli relatori un chiarimento, oltre che al senatore Boato, sulla portata di questo emendamento.

Il collega Boato ha richiamato un problema di garanzie. Non so se vado errato, però per le persone fisiche è valida la notifica al portiere; è valida anche la notifica al vicino di casa.

Il problema è che si cercava di estendere in materia tributaria – è questo il senso del testo licenziato dal Senato – anche alle persone giuridiche tale criterio, così da evitare che persone giuridiche molto spesso costituite per creare «paradisi fiscali» potessero, nell'attesa della notifica dell'accertamento, chiudere la sede, non far trovare nessun dipendente e così impedire la notifica.

È questo il senso della proposta: si tratta di estendere alle persone giuridiche una modalità di notifica già vigente per le persone fisiche. Infatti, per le persone giuridiche, se il portiere non è dipendente della società, la notifica non è valida. Questo è il senso dell'emendamento 2.1 e queste le ragioni del nostro parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Garofalo e Pellegrino Giovanni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante.

Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto della dimostrazione della non applicabilità dei coefficienti eventualmente fornita dal contribuente, con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1 dello stesso articolo 12, esclusi i casi in cui la detta dimostrazione risulti asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni. Nei confronti di questi ultimi si applicano, in caso di falsa indicazione dei fatti asseverati, ove non derivante da false o erronee informazioni fornite dal contribuente, le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154.

Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.

Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte».

2. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine: «in mancanza delle persone indicate, l'avviso di ricevimento può essere sottoscritto dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda».

3.1 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, non c'è bisogno di ripetere l'illustrazione, perchè si tratta di una misura analoga a quella proposta in precedenza. Tuttavia faccio osservare al relatore De Cinque che in questo caso c'è qualche elemento di validità in più, perchè trattandosi di imprese o comunque di soggetti che strutturalmente dovrebbero essere organizzati in modo che qualcuno presidi sempre la sede, il fatto di poterlo consegnare al portiere o al guardiano ha una sua motivazione.

* DE CINQUE, *relatore*. Nel testo dell'articolo si fa riferimento alla casa.

GAROFALO. Lo so, ma il riferimento dovrebbe essere più fondato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Parere contrario.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO II

REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI

Art. 4.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.»;

b) il quinto e il sesto comma dell'articolo 18 sono sostituiti dai seguenti:

«Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.

Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi»;

c) il settimo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.»;

d) all'articolo 55, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se i ricavi o i compensi non annotati nelle scritture contabili sono specificamente indicati nella relativa dichiarazione dei redditi e sempre che le violazioni previste dall'articolo 51 non siano già state constatate non si fa luogo all'applicazione delle relative pene pecuniarie qualora, anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sia stato eseguito il versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione di una somma pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«3. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applica, per l'anno seguente, il regime ordinario di determinazione del reddito».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 31 è abrogato;

b) all'articolo 48, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se i corrispettivi non registrati vengono specificamente indicati nella dichiarazione annuale non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi di fatturazione e di registrazione nonchè degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un decimo dei corrispettivi non registrati».

4. Il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati. Gli esercenti professioni che nell'anno precedente hanno percepito un ammontare di compensi non superiore a 18 milioni di lire sono esonerati dalla tenuta del repertorio annuale della clientela di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole da*: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni» *fino a*: «altre attività» *e le parole*: «per i contribuenti che esercitano» *fino alla fine della lettera* a).

4.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Sopprimere il comma 4.

4.1 GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CROCETTA. Diamo per illustrato l'emendamento 4.2.

GAROFALO. Signor Presidente, l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, detta norme per la determinazoine del reddito da lavoro autonomo. Il comma 4 di questo articolo nel testo approvato dalla Camera

abroga il comma 7 dell'articolo 50 e l'articolo 80, dello stesso testo unico e credo che esso sia stato introdotto dalla Camera dei deputati in conseguenza della soppressione del comma 3.

Inoltre lo stesso comma 4 prevede che gli esercenti professioni che nell'anno precedente abbiano percepito un ammontare di compensi non superiore a 18 milioni di lire sono esonerati dalla tenuta del repertorio annuale della clientela. Noi pensiamo che soprattutto questa seconda parte possa essere dannosa; è vero ciò che ha sostenuto il relatore durante la discussione in Commissione, che ci sono altri elementi indicativi del reddito, ad esempio il registro obbligatorio o le fatture, ma anche il registro della clientela, soprattutto per chi non ha dichiarato una cifra superiore ai 18 milioni e quindi è un contribuente minimo, può essere un elemento indicativo e pertanto può costituire uno di questi piccoli tasselli che, se pur di non grandissima importanza, aiutano a ricostruire la posizione fiscale del contribuente.

Ci sembra peraltro che la proposta non abbia indicazioni tali da non dover essere mantenuta e quindi noi insistiamo per la soppressone del comma 4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare un discorso un po' più lungo, ma avendo esaurito il tempo mi limito a dire che sono contrario.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, mi pare che le osservazioni del collega Garofalo circa la soppressione del comma 4 siano assolutamente condivisibili. Voteremo pertanto a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. – *1.* Ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto degli esercenti attività d'impresa che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità,

indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici possono, previa richiesta per lettera raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni, a pena di decadenza ai fini dell'accertamento, determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. Resta salva la facoltà del contribuente di dimostrare la non applicabilità dei coefficienti in relazione alle specifiche condizioni di esercizio della propria attività. A richiesta dell'ufficio, il contribuente dovrà inviare, entro trenta giorni, la relativa documentazione.

2. In sede di accertamento effettuato in base al comma 1, non sono ammessi in deduzione spese ed altri componenti negativi diversi da quelli dichiarati e da quelli presi a base per l'applicazione dei coefficienti, nè sono riconosciute le relative detrazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il disposto dell'articolo 75, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. In caso di accertamento di cui al comma 1 effettuato con le modalità previste dall'articolo 41-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 54, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in luogo del pagamento delle imposte o delle maggiori imposte previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e dall'articolo 60 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il contribuente può prestare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le Casse rurali ed artigiane, o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione mediante polizza fideiussoria.

4. Con decreti del Ministro delle finanze da emanarsi dopo il 30 settembre 1992 ed entro il 31 dicembre 1992 sono stabiliti i criteri e le condizioni per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono a una normale tenuta della contabilità, mancando i quali potrà prevedersi l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno

optato per il regime ordinario di contabilità i coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria.

5. La determinazione dei maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale».

2. Le disposizioni dell'articolo 5 e quelle del presente articolo si applicano a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

3. I coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, determinati per il periodo d'imposta 1992 sono utilizzati per l'accertamento dei periodi d'imposta precedenti, in luogo dei coefficienti presuntivi previsti per tali periodi d'imposta, se il risultato della loro applicazione complessiva è più favorevole al contribuente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: «In caso» *fino a:* «ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

7.1 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, POLLINI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1.* Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in

parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonchè delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990"».

7.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei utilizzare pochi secondi per porre una questione. Se non ho capito male, il relatore ha affermato che, avendo esaurito il tempo a sua disposizione dovrà limitarsi ad esprimere dei semplici sì o no sugli emendamenti. Mentre abbiamo tempi assolutamente inadeguati per affrontare 80 articoli, il relatore afferma cioè di non avere più il tempo per garantire un minimo di risposta e di dialogo e la stessa linea di condotta sembra aver adottato il Governo. Mi sembra che francamente la situazione risulti intollerabile e che così la discussione non serva a nulla.

Se il relatore non ha più tempo a sua disposizione vuol dire che gli cederemo dieci minuti dei nostri.

BOLLINI. La Presidenza dispone di 40 minuti, ne potrà cedere 20 al relatore.

GAROFALO. Mi aspetto una risposta dalla Presidenza sulla questione che ho posto perchè non credo che una cosa del genere sia accettabile.

Passando ora al merito dell'emendamento voglio dire che la Camera ha modificato il testo approvato dal Senato per la parte che riguarda l'accertamento induttivo parziale stabilendo che in caso di accertamento, appunto, induttivo e parziale, il contribuente può pre-

stare fideiussione rilasciata da una azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali ed artigiane, anzichè effettuare un pagamento.

Già in sede di prima lettura del testo avevamo proposto, come torniamo a fare, una misura che ci sembra del tutto ragionevole, ossia che la possibilità di prestare fideiussione sia estesa a tutti i casi di accertamento, a tutti i soggetti cioè che si trovino nella stessa situazione. Non si capisce infatti perchè un beneficio del genere debba essere concesso solo ai lavoratori autonomi e alle imprese minori. Mi rendo conto che c'e un problema di gettito, ma non ci sarà alcuna perdita di esso, si dovrà solo vedere quando questo gettito si produrrà. Poichè però si è impostato un sistema che riscuote sempre in anticipo mancano le condizioni per fare una operazione che pure sarebbe possibile. Si potrebbe infatti estendere la fideiussione ed attendere che il gettito arrivi. Si tratta solo di mettere a regime una misura che può interessare tutti e penso che sarebbe un fatto positivo approvare la nostra proposta.

CROCETTA. Presidente, il mio intervento lo svolgo non per illustrare l'emendamento in oggetto, perchè a questo punto diventa veramente avvilente quanto il relatore è venuto a dirci, cioè che egli non può dare risposta agli emendamenti e non può esprimere pareri perchè non ha più tempo. Questo dimostra che il cosiddetto contingentamento dei tempi è qualcosa di assurdo se si continua in quest'Aula ad applicarlo in una maniera che fa diventare ridicolo il nostro lavoro.

Se ci fosse un minimo di senso delle cose, è chiaro che dinanzi a emendamenti che hanno un valore e che vengono illustrati da parte dei presentatori è necessario che da parte del relatore e del Governo siano fornite le necessarie risposte.

A questo punto, dovreste rivedere il cosiddetto contingentamento dei tempi o, come meglio dice il Presidente, l'armonizzazione dei tempi. Altro che armonizzazione! Questa è una situazione che non armonizza niente e serve solo a mettere realmente il bavaglio al Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa se ho provocato una piccola tempesta. Ho detto solo quello che risultava dalle dichiarazioni fatte in Aula sul calendario e sull'ordine dei lavori. Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, avevo detto già nella precedente discussione di essere contrario poichè provocava una perdita di gettito per l'erario, in quanto la possibilità di concedere questa polizza fideiussoria avrebbe provocato un larghissimo ricorso a questo strumento.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, devo dire che con esso si rivede completamente tutta la materia e per tale motivo sono contrario perchè ritengo che la formulazione del testo sia di per sè sufficiente.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

* LIBERTINI. Signor Presidente, di quanti minuti dispone il relatore?

MAZZOLA. Noi del Gruppo della Democrazia cristiana gli abbiamo dato dieci minuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

1. All'articolo 2216 del codice civile le parole: «e deve essere annualmente vidimato dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio» sono sostituite dalle seguenti: «e il volume in corso deve essere presentato per la vidimazione all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di bollatura di cui all'articolo 2215».

2. All'articolo 2217, comma terzo, del codice civile le parole: «e presentato entro tre mesi all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio per la vidimazione» sono sostituite dalle seguenti: «e presentato entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette all'ufficio del registro delle imprese o ad un notaio per la vidimazione».

3. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «È punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione l'irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura di cui all'articolo 2215 del codice civile non è stata apposta su ciascun volume ovvero la vidimazione è stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile».

4. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine stabilito per la presentazione della dichiara-

zione» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO III

DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE

Art. 9.

1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, all'alinea, le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1992»; dopo le parole: «uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,»;

b) alla lettera *b*) del comma 1 dopo le parole: «le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti» sono inserite le seguenti: «anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi»;

c) nel comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) non costituisce comunque deroga ai princìpi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904»;

d) nel comma 2, dopo le parole: «legge di delegazione» sono inserite le seguenti: «nonchè indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi»;

e) nel comma 2, dopo le parole: «1° gennaio 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 408 del 1990, ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993.

3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonchè alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonchè di quelli indicati nelle lettere *d*) ed *m*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potrà in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere».

4. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

5. All'articolo 19, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 1992»;

b) le parole: «sul canone annuale di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione»;

c) nella lettera *b*), la parola: «concessionari» è sostituita dalla seguente: «soggetti».

7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «esonerati dal pagamento» sono inserite le seguenti: «nonchè per gli utilizzatori senza titoli»;

b) dopo la parola: «omessa,» sono inserite le seguenti: «incompleta, infedele o tardiva».

8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «31 dicembre 1992» *con le seguenti:* «30 giugno 1992».

9.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, alla lettera a) *sostituire le parole*: «31 dicembre 1992» *con le parole*: «30 giugno 1992».

9.7 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI, POLLINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è delegato ad adottare, entro e non oltre il 31 dicembre 1992, un testo unico in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi aventi carattere agevolativo con conseguente abrogazione di ogni altra norma in vigore».

9.9 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Sopprimere il comma 3.

9.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

All'articolo 9, al comma 3, sopprimere le parole da: «alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto» *fino a:* «tre anni consecutivi».

9.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi».

9.8 GAROFALO, CAVAZZUTI, BRINA

Al comma 3, sostituire ovunque ricorra la cifra: «10.000.000» *con la seguente*: «5.000.000».

9.10 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire ovunque ricorre la cifra: «10.000.000» *con la seguente*: «7.000.000».

9.11 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sostituire ovunque ricorre la cifra: «10.000.000» *con la seguente*: «2.000.000».

9.12 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Sopprimere il comma 4.

9.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"1. Costituiscono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o a deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi derivanti dall'emissione di obbligazioni e titoli similari, nonchè i proventi degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

c) gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel comma 1 dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 49;

d) gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 49;

e) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

f) i proventi conseguenti in base a rapporti fiduciari o di mandato, da soggetti che esercitano attività di gestione nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti o nell'interesse di singoli soggetti, di

patrimoni o di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione; inclusi i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 e dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, compresa la differenza tra le somme corrisposte ai partecipanti ed il capitale da essi versato al fondo;

g) gli interessi per dilazione di pagamento e gli interessi moratori;

h) le plusvalenze realizzate mediante cessione di titoli o altri valori mobiliari comprese le partecipazioni non azionarie;

i) i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482;

l) compensi per prestazione di fideiussioni o di altra garanzia;

m) ogni altro interesse, reddito, rendita, guadagno e provento derivante da impiego di capitale".

4-*bis*. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817 è sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito per i certificati di partecipazione ai fondi comuni di cui alla lettera *f)* del comma 1, ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè i titoli che attribuiscono ai possessori un diritto di partecipazione diretta o indiretta agli utili dell'impresa o dell'affare. Qualora sia prevista anche la corresponsione di somme in misura non dipendente dal risultato economico dell'impresa o dell'affare esse sono soggette alla disciplina prevista per i redditi di cui al comma 1 lettera *b)*. Si considerano similari alle obbligazioni:".

4-*ter*. La lettera *c)* dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed il comma 3 dell'articolo 82 dello stesso decreto sono abrogati.

4-*quater*. Il comma settimo dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato.

4-*quinquies*. All'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti non si considerano prodotti nel territorio dello Stato gli interessi e gli altri proventi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 41 corrisposti a non residenti e relativi a titoli emessi all'estero".

4-*sexies*. L'articolo 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente:

"Art. 42. – *Determinazione del reddito di capitale*. – *1*. Gli interessi ed altri proventi di cui all'articolo 41, lettere *a)* e *b)*, nonchè gli interessi di cui alla lettera *m)* dello stesso articolo costituiscono reddito per

l'importo ottenuto incrementando il valore nominale del credito o, se diverso, il prezzo di acquisto, al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio, della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare o di possesso del credito, ovvero, se minore, al periodo di maturazione dell'interesse, e sottraendo tale valore dalla somma del prezzo d'acquisto o del valore nominale del credito, come sopra determinato, e dei medesimi interessi e proventi.

2. A tal fine, il reddito imponibile derivante dagli interessi ed altri proventi di cui al comma precedente può essere determinato come segue:

a) i redditi di cui alle lettere *a), b), m),* dell'articolo 41 se attribuiti attraverso l'applicazione di un tasso di interesse nominale prestabilito si determinano riducendo il loro ammontare di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso, e il tasso di interesse nominale eventualmente ragguagliato allo stesso periodo. Il tasso di interesse di cui al periodo precedente è calcolato rapportando tali redditi al costo di acquisizione, a tal fine il costo di acquisizione è assunto al netto del rateo di interessi spettante all'alienante;

b) i redditi di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo 41 derivanti dalla attribuzione di interessi periodici si determinano riducendone l'ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso di interesse determinato secondo i criteri di cui al secondo periodo della precedente lettera *a);*

c) i redditi di cui alle lettere *a), b), m)* del citato articolo 41, attribuiti mediante la restituzione di una somma maggiorata rispetto all'importo investito sono determinati sottraendo dalla somma restituita l'importo investito aumentato dell'indice dei prezzi al consumo di cui al comma 10 ragguagliato al periodo di durata dell'investimento. In alternativa essi possono essere determinati riducendo il loro ammontare nominale di una percentuale pari al rapporto tra la variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferito al periodo di detenzione o di possesso e il tasso d'interesse determinato in base al rapporto tra la differenza della somma percepita alla scadenza con l'importo investito e il prezzo di emissione del titolo. La disposizione del secondo periodo non si applica ove durante il periodo di possesso del titolo il contribuente abbia percepito redditi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo determinati ai sensi delle medesime lettere *a)* e *b).*

3. Salvo il disposto di cui alla lettera *d)* del comma 2, le plusvalenze dei titoli ed altri valori mobiliari di cui all'articolo 41 lettera *h)* sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo effettivo di acquisto, aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 riferita al periodo di detenzione del valore mobiliare. Ai fini suddetti:

a) il costo effettivo di acquisto è assunto al netto delle commissioni d'intermediazione e di ogni altro costo accessorio;

b) per i valori mobiliari trasferiti per donazione o successione si considera costo di acquisto il valore determinato secondo le norme

relative alla stessa imposta sulle successioni o donazioni con riferimento alla data della donazione o di apertura della successione;

c) qualora non sia stabilito un corrispettivo in denaro la plusvalenza si determina in base al valore normale dei titoli od altri valori mobiliari trasferiti.

4. Le minusvalenze dei titoli od altri valori mobiliari sono determinate a norma dei commi precedenti.

5. Ove le cessioni riguardino titoli od altri valori mobiliari in serie o di massa aventi uguali caratteristiche la plusvalenza o la minusvalenza unitaria si determina sottraendo al corrispettivo del trasferimento o conferimento unitario il valore unitario medio ottenuto dividendo i costi di acquisto rivalutati per il numero complessivo dei titoli posseduti prima della cessione. Ai fini suddetti si considerano aventi uguali caratteristiche i titoli o valori emessi da uno stesso soggetto ed aventi stesso valore nominale, data di scadenza, tasso di interesse e attribuenti i medesimi diritti.

6. Le eventuali perdite risultanti dalle determinazioni previste nei commi 1 e 2 e le minusvalenze determinate ai sensi del comma 4 sono deducibili dal reddito di capitale dell'anno, dell'anno precedente e dei due successivi a condizione che l'entità dei redditi e delle perdite, delle plusvalenze e delle minusvalenze, sia nominale che determinata in base ai commi precedenti, sia indicata in apposito quadro della dichiarazione dei redditi relativa agli anni di realizzazione e di deduzione delle perdite, e la data dell'acquisto dei titoli ed altri valori mobiliari sui quali le plusvalenze e le minusvalenze sono state realizzate risulti da idonea documentazione.

7. I proventi e gli altri redditi derivanti dalla partecipazione ai fondi disciplinati dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, per la parte proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, dei fondi comuni esteri d'investimento mobiliare di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 912, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, nonchè i proventi e gli altri redditi conseguiti in base a rapporti fiduciari o di mandato di cui alla lettera *f)* dell'articolo 41 sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed all'imposta locale sui redditi. A tal fine la società di gestione del fondo determina l'ammontare complessivo delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate ridotte di un decimo per i primi cinque anni di applicazione della presente legge, e degli altri proventi percepiti nell'anno solare; le plusvalenze, minusvalenze ed altri proventi sono determinati ai sensi dei commi precedenti, al netto delle commissioni corrisposte e di quelle spettanti alla società di gestione.

8. L'importo di cui all'ultimo periodo del comma precedente è ripartito per il numero delle quote di partecipazione al fondo e attribuito a ciascun partecipante proporzionalmente al numero di quote posseduto.

9. Nell'ipotesi di riscatto della quota concorre a formare il reddito del partecipante la differenza tra il valore di riscatto o rimborsato e il costo d'acquisto della quota del fondo o l'ammontare della somma data

in gestione, rivalutata ai sensi del comma 10, aumentato della somma dei redditi attribuiti alla quota di partecipazione nel periodo di possesso e non distribuiti.

10. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 per il periodo tra la data dei rispettivi versamenti e la data di percezione del capitale. Insieme a tale differenza concorrono a formare il reddito gli eventuali premi dedotti ai sensi dell'articolo 10 o esclusi dalla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 48.

11. Le variazioni degli indici dei prezzi di cui al presente articolo devono risultare da decreti del Ministro delle finanze, emanati di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, con i quali, entro il giorno 20 di ciascun mese, viene determinata la percentuale di variazione dei prezzi del mese precedente e la variazione previsionale del mese successivo. A tal fine viene stabilito, per ciascun mese, un numero indice avente come base il livello dei prezzi riferito al mese precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione dell'indice dei prezzi dell'ultimo mese, applicata su base previsionale ai sensi del suddetto decreto, non è soggetta a rettifiche, per le operazioni concluse o gli interessi percepiti in tale mese, in relazione alla successiva determinazione definitiva di tale variazione dei prezzi.

12. I redditi di cui all'articolo 41, ad eccezione dei proventi di cui alla lettera *f)*, sono imputati al periodo d'imposta in cui vengono percepiti, senza alcuna deduzione.

13. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale.

14. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.

15. Le aliquote Irpef applicabili ai proventi ed altri redditi di cui al comma 7 da parte della società di gestione del fondo o dei soggetti mandatari sono quelle proprie dei partecipanti moltiplicate per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor. A tal fine i partecipanti devono comunicare entro il mese di maggio al fondo o al soggetto mandatario o fiduciario la propria aliquota marginale relativa al periodo di imposta precedente senza considerare il provento derivante dalla partecipazione al fondo. La società di gestione del fondo o il soggetto mandatario o fiduciario sono tenuti a comunicare all'ufficio delle imposte competente l'elenco nominativo di tutti i partecipanti al fondo o mandanti o fiducianti che non abbiano indicato l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. I proventi eventualmente distribuiti ai partecipanti non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Con decreto del Ministro delle

finanze sono approvati i modelli per la dichiarazione da parte della società di gestione del fondo, e stabilite le modalità ed i termini di versamento.

16. L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: "Le rendite percepite nel periodo d'imposta costituiscono reddito per il 60 per cento del loro ammontare ovvero per l'intero importo qualora siano state costituite con somme escluse dalla formazione del reddito complessivo ai sensi del presente articolo o dedotte ai sensi dell'articolo 10".

4-*septies*. Dopo la lettera *e)* dell'articolo 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* gli interessi percepiti in relazione alla ritardata corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo";

dopo la lettera *n)* dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

"*n-bis)* i redditi di cui alle lettere *h)* ed *i)* dell'articolo 41 e la differenza di cui al comma 8 dell'articolo 42 maturati in un periodo di tempo superiore a 12 mesi".

4-*octies*. All'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto in fine il seguente comma:

"6-*bis*. I redditi di cui alla lettera *n-bis*) dell'articolo 16 sono assoggettati all'aliquota marginale corrispondente alla somma del reddito complessivo dell'anno di altra fonte e dell'importo dei medesimi, diviso per il numero di anni, o frazioni di anno, superiori ai sei mesi di maturazione. Ove titoli o altri valori mobiliari siano stati acquisiti in date diverse si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più remota".

4-*nonies*. All'articolo 44, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "prezzo pagato per l'acquisto di queste", sono aggiunte le parole: "aumentato della variazione dell'indice dei prezzi di cui al comma 10 del precedente articolo 42".

4-*decies*. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 26. – *Ritenute sui redditi di capitale*. – *1*. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, anche quando operano per conto di terzi, nonchè, nella qualità di intermediari finanziari per conto di altri soggetti, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i cambiavalute, i notai e coloro che comunque prestano professionalmente la propria opera per la vendita e l'acquisto di titoli o di altri valori mobiliari, devono operare una ritenuta alla fonte sui depositi e conti correnti di cui alla lettera *a)* e sui redditi di cui alla lettera *b)* dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'emittente dei titoli non deve praticare la ritenuta per gli interessi od altri proventi corrisposti agli intermediari di cui al presente comma e destinati ad essere corrisposti ad un diverso avente diritto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi dell'articolo 42, commi 1, 2, 3 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre operare una ritenuta alla fonte sui redditi di cui alla lettera *h)* del citato articolo 41 del citato decreto n. 917 del 1986, non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; la ritenuta è commisurata alla parte imponibile di tali redditi ai sensi del citato articolo 42 commi 3, 5, 8 e 9.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 il percettore deve documentare il prezzo e la data di acquisto del titolo o valore mobiliare da cui derivano i proventi di cui alla lettera *b)* del citato decreto n. 917 del 1986. In mancanza si fa riferimento al valore nominale.

5. Le ritenute previste nei commi precedenti sono applicate nei confronti delle persone fisiche e degli enti non commerciali, quando non sono componenti del reddito d'impresa, a titolo d'imposta con aliquota del 46,381 per cento ovvero, su opzione del contribuente, a titolo d'acconto con l'aliquota del 26 per cento. Le ritenute sono comunque applicate a titolo di acconto per gli altri enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quando i relativi proventi sono componenti del reddito d'impresa dei percipienti. Nei confronti dei soggetti esenti dalle imposte sul reddito delle persone giuridiche; e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo d'imposta. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti le ritenute sono applicate a titolo d'imposta con l'aliquota del 26 per cento, e non si applicano i commi 2 e 3.

6. Non sono assoggettati alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti correnti delle aziende ed istituti di credito, nè gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende ed istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende ed istituti di credito italiani.

7. La ritenuta a titolo d'acconto di cui al comma 5, sui redditi di cui alle lettere *a)*, e *b)* dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 quando non sono componenti del reddito d'impresa può essere altresì effettuata applicando l'aliquota corrispondente alla somma dell'aliquota dell'Ilor e dell'aliquota marginale Irpef del contribuente moltiplicata per la differenza percentuale tra 100 e l'aliquota dell'Ilor a condizione che il contribuente comunichi per iscritto tali dati al soggetto obbligato all'effettuazione della ritenuta. Ove l'aliquota marginale applicabile a tali proventi corrisponda a quella applicabile dal contribuente i relativi redditi possono non essere riportati nella dichiarazione dei redditi e questa non deve essere presentata qualora non dovuta per altre ragioni.

8. Nell'ipotesi di riscatto della quota di partecipazione ai fondi di cui all'articolo 41 lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la società di gestione del fondo deve effettuare la ritenuta di cui al comma 4, con le modalità e nei termini ivi previsti, sulla eventuale differenza positiva di cui al citato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, comma 8.

9. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 26 per cento sugli altri redditi di capitale diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'articolo 27, commisurata alla parte imponibile dei medesimi ai sensi del predetto articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la ritenuta non deve essere operata quando i proventi costituiscono componenti del reddito d'impresa e deve essere operata sull'intero ammontare dei proventi a titolo di imposta quando i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

10. Qualora i proventi di cui al presente articolo siano dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato le ritenute a titolo d'acconto o d'imposta devono essere operate dal soggetto residente incaricato del pagamento che deve operare la ritenuta".

4-*undecies.* Il Ministro delle finanze provvede contestualmente all'entrata in vigore della presente legge alla pubblicazione del decreto contenente il tasso di interesse previsionale per il primo mese di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con lo stesso decreto sono determinati i numeri indici per la rivalutazione dei titoli o valori mobiliari di cui alla lettera *h)* dell'articolo 41, acquisiti a partire dal 1° gennaio 1974.

4-*duodecies.* Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto il seguente:

"Art. 21-*bis.* – *Ritenuta sui guadagni di capitale degli intermediari.* – *1.* I soggetti di cui all'articolo 26, comma 1 devono annotare giornalmente su apposito registro tutte le operazioni sui titoli ed altri valori mobiliari.

2. Dall'annotazione devono risultare:

a) la data dell'operazione, il prezzo praticato, nonchè la data di acquisto ed il costo effettivo dei valori mobiliari dichiarati dal cedente;

b) la specie, la quantità ed il valore nominale dei titoli con l'indicazione dell'emittente;

c) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata;

d) l'ammontare della plusvalenza o della minusvalenza risultante dall'operazione;

e) le generalità ed i numeri di codice fiscale dichiarati dal venditore e dall'acquirente.

3. Ove il contribuente abbia optato, nei casi in cui ciò è consentito dalla norma, per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta di cui al comma 3 dell'articolo 26, non devono essere indicati, relativamente all'alienante, i dati di cui alla lettera *e)* del comma 2. Nella stessa ipotesi

tali dati non devono essere indicati neppure nella dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 7.

4. In occasione del trasferimento o del conferimento il cedente deve fornire ai soggeti di cui al comma 1 idonea documentazione da cui risulti la data ed il valore di acquisto dei valori mobiliari ceduti. In mancanza tale valore viene determinato con riferimento al valore normale del quinto anno precedente a quello in cui ha avuto luogo la cessione".

4-*terdecies.* Sono esenti dalle imposte sui redditi e non sono soggetti alle ritenute di cui all'articolo 2 gli interessi derivanti da obbligazioni pubbliche emesse nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge rivalutabili nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo il cui rendimento reale non superi il 2,5 per cento.

4-*quaterdecies.* Le disposizioni di cui all'articolo 41, lettera *g),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, si applicano ai proventi conseguiti dal fondo o distribuiti ai partecipanti, nonchè alle plusvalenze realizzate dagli stessi a partire dal periodo di gestione successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

4-*quinquiedecies.* L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77 è abrogato.

4-*sexdecies.* Nulla è innovato per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni o titoli similari, inclusi quelli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè per i mutui stipulati con atto avente data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*septemdecies.* Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «a condizione che il soggetto sia residente nel territorio dello Stato o stabile organizzazione di soggetto non residente».

9.14 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Sopprimere il comma 5.

9.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 7, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì prevedere norme che sanciscano la

inespropriabilità per pubblica utilità, la inusucapibilità nonchè la tutela in via amministrativa di tutti i beni di proprietà degli enti di cui al comma medesimo».

9.13 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LIBERTINI. Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 9 si illustrano da sè.

GAROFALO. Presidente, l'emendamento 9.7 è, per la verità, un po' provocatorio. Nel senso che quando abbiamo discusso in Commissione bilancio della concessione di un'ulteriore delega al Governo per le agevolazioni fiscali non avevamo proposto esattamente la data che è stata approvata dalla Camera, ma il Governo ci aveva detto che non era possibile quella data, con un ragionamento che evidentemente non era molto solido e fondato perchè, poi, alla Camera dei deputati quella data è stata accolta. Pertanto l'emendamento in parola è provocatorio ed è stato presentato semplicemente per evidenziare la necessità che la prossima volta le cose che vengono fatte alla Camera e che sono ragionevoli possono essere ragionevolmente attuate anche al Senato. L'emendamento aveva solo questa funzione e questo scopo, per cui, Presidente, intendo ritirarlo.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 9.8. Vorrei ricordare all'Aula che due ore fa è stato qui approvato un ordine del giorno in cui si impegna il Governo a dare un'agevolazione fiscale per l'acquisto o per la sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, per un massimo del 20 per cento della cifra di 10 milioni, quindi per 2 milioni.

La Camera ha introdotto una modifica; il provvedimento prevedeva già una agevolazione fiscale per l'acquisto di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, ma il testo della Camera, rispetto a quello del Senato, aggiunge «purchè detenute per almeno tre anni». Singolare annotazione: questo povero risparmiatore che può investire al massimo 2 milioni – e dunque il classico «cassettista» e non il noto speculatore – può avere una agevolazione fiscale di detrazione di questi 2 milioni dalla propria IRPEF solo se detiene per tre anni le medesime azioni. È già molto difficile immaginare come si possano detenere per tre anni delle azioni, immaginiamoci come si faccia a certificare. Sono quelle che ci si scambia per girata? Sono proprio quelle identificate numericamente in sede di dichiarazione dei redditi? Inoltre, quando si verificano i tre anni? Il 31 dicembre? Ma in questo caso si potrebbero vendere il 30 dicembre, comprare nuovamente il 31, oppure vendere il 1° gennaio. Insomma il vincolo di tenere per tre anni le azioni è un grande pasticcio. Immagino che sia stato previsto nell'ottica di punire il bieco speculatore di borsa, quello che evidentemente ha 2 milioni in azioni detenute in borsa! Questa allora è una emerita «somarata», per usare il linguaggio accademico.

Se il bicameralismo funzionasse, dal momento che avete votato un ordine del giorno in cui prevedete un incentivo fiscale per l'acquisto di azioni, bisognerebbe eliminare questa norma che è stata introdotta dalla Camera. Questa è per l'appunto la proposta contenuta nell'emendamento che sto illustrando, volto a sopprimere le parole «a condizione che esse» – le azioni – «vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi». Se crediamo all'agevolazione fiscale, allora dobbiamo togliere questa trappola per cui il povero risparmiatore è costretto a detenere per tre anni azioni: pensate che divertimento aver comprato delle azioni due anni fa e averle viste crollare del 20 o del 30 per cento, e non poterle neppure vendere a fini fiscali! Sono forme di sadismo fiscale che vengono esercitate nei riguardi di questo «noto speculatore». Il bicameralismo dovrebbe allora servire per rimediare a quelle che ho definito «somarate».

Vi segnalo questo emendamento, anche se so che non lo accoglierete perchè avete deciso di non modificare il testo; immagino quindi che il relatore si servirà della norma che gli consente di non parlare e di non dire nè sì nè no, facendo come Don Giovanni alla fine di una famosa romanza, in cui si esprime con un semplice «mmmh...» perchè non sa cosa dire. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

GAROFALO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.13, ma vorrei spiegare i motivi di questa decisione.

Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento evidentemente sbagliato, ma lo abbiamo fatto perchè i tempi a disposizione per poter non dico riflettere a fondo, ma almeno esaminare i punti essenziali di un provvedimento così importante e così complicato, come questo, sono stati davvero molto stretti, anzi del tutto inadeguati.

Ciò ha comportato anche degli errori, come la presentazione di questo emendamento, che ritiriamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

Per quanto riguarda in particolare gli emendamenti al comma 3 dell'articolo 9, non mi limiterò a dire «mmmh», come ha provocatoriamente affermato l'amico Cavazzuti. Ritengo personalmente giusto che si stabilisca un limite minimo per cui questi investimenti debbano rimanere nelle mani dell'azionista. Non sarò un grande professore in scienza delle finanze, ma come modesto «cassettista» posso pure esprimere un parere.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.3.

LIBERTINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.8.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei solo annunciare il mio voto a favore per le motivazioni espresse dal collega Cavazzuti, che mi sembrano fondate.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto su questo emendamento, perchè le considerazioni che ha fatto il senatore De Cinque sono ragionevoli e io immagino che lo sbarramento che si è voluto introdurre alla Camera dei deputati abbia una qualche ragione; o meglio, la ragione è evidente, quella di evitare azioni puramente speculative. Tuttavia mi pare che il senatore Cavaz-

zuti abbia largamente dimostrato che questo è impossibile, proprio impossibile. E allora noi dobbiamo mantenere nel testo del provvedimento una norma, un'indicazione, che sappiamo essere completamente impraticabile. Ciò poi si ripeterà anche per altre parti del testo e il fatto che noi dobbiamo approvare dei testi sapendo che in qualche caso contengono errori, in qualche caso norme che non hanno valore, in qualche caso norme non applicabili, francamente ci sembra una cosa che ci costringerà ad un lavoro successivo che poteva e ancora potrebbe essere fatto decentemente in questa occasione.

Per questo motivo voterò a favore dell'emendamento 9.8.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.10, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.14.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, credo che lei ed i colleghi avranno visto la vastità di questo emendamento, che non è improvvisato, perchè in

realtà è una parte di una proposta di legge elaborata nel passato dai comunisti. Ora, noi abbiamo presentato questa proposta per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è presto detto, perchè si continua a ripetere che si fa dell'ostruzionismo, che si creano ritardi, che l'opposizione non è propositiva. Ebbene, cari colleghi, qui c'è una proposta organica; può piacere, non piacere, ma è una proposta organica che noi presentiamo al Senato e non si potrà dire che non abbiamo proposte. Non si tratta di un emendamento particolare; abbiamo inserito nel luogo giusto una proposta e chiediamo al Senato di confrontarsi su di essa. Naturalmente è assai difficile, cari colleghi, avanzare una proposta ad una fotocopiatrice perchè le fotocopiatrici al massimo fotocopiano. Quindi il Senato, che è ridotto ad una fotocopiatrice, non è in condizioni di discutere una proposta. Però noi la facciamo lo stesso perchè non intendiamo essere trascinati come tonni alla mattanza nella logica di questo annichilimento del Parlamento e quindi io mi sono fermato non su altri emendamenti in particolare, ma mi soffermo su questo che ha rilievo.

Il secondo ordine di motivi riguarda il merito. Noi siamo in un paese nel quale, lo ricordo, secondo dati dello stesso Ministero delle finanze il pensionato e il lavoratore dipendente pagano in tasse una media di 42 lire ogni 100 lire mentre i redditi da capitale sono assoggettati ad una aliquota intorno al 21 per cento. Se si pensa che la pressione fiscale in Italia è salita molto (ci collochiamo addirittura, credo, un punto percentuale al di sopra della media degli altri paesi europei) è chiarissimo che abbiamo un fisco che torchia i lavoratori dipendenti e i pensionati che portano sulle loro spalle il peso dello Stato. A carico di queste stesse categorie poi mettete i *tickets*, naturalmente, e tutte le infamità che erano contenute nella legge recante disposizioni in materia di finanza pubblica approvata oggi. È infame voler ridurre le pensioni integrate al minimo, è infame negare il concorso della pensione per l'invalido civile, è infame una serie di misure che abbiamo denunciato e che vengono praticate ai danni di coloro che pagano 42 lire su 100 del loro reddito in media, mentre agli altri, quelli che pagano 21 lire su 100, vengono riservati cospicui finanziamenti che in questa manovra sono in ulteriore aumento.

Vi è dunque una iniquità di fondo che è davanti al Parlamento da molto tempo e che molti hanno difficoltà a negare perchè i fatti sono questi; anzi, tutte le volte che mi trovo in tavole rotonde i colleghi degli altri partiti vengono a dire che bisogna realizzare un cambiamento in questa direzione salvo poi (non lo dimentico) che quando il ministro Formica, timida velleità riformista all'interno di un Governo ultraconservatore, avanzava delle proposte per sfoltire la giungla delle agevolazioni qui sembrava che cascasse il soffitto. Guai infatti a toccare qualcosa in quel campo! Se qui ci fanno votare la notte di Natale, a bocca chiusa, tutto bene; se si tocca questa giungla di privilegi allora è un dramma.

Noi allora con questo emendamento che, ripeto, non è improvvisato, ma riproduce una elaborazione di quelli che furono i comunisti italiani e che noi continuiamo ad essere, avanziamo una proposta che mira a riformare l'imposta sui redditi e a riformare l'imposizione sui redditi da capitale.

Posso capire che questo testo sia sbagliato, non pretendo di avere la verità in tasca, però è significativo e resterà agli atti che i relatori si sono pronunciati sinteticamente, non so se per mancanza di tempo, signor Presidente, ed è per questo che le avevo chiesto quanti minuti hanno a

disposizione, quanti secondi ci sono per discutere l'ingiustizia fiscale in Italia. Ingiustizia fiscale, due secondi; miseria e povertà, cinque secondi; arbitrio e prepotenza, otto secondi. Questa è la scansione. Allora, di fronte ad una proposta così, i relatori hanno semplicemente detto di essere contrari e questo certo non è un grande ragionamento, anzi è lo «zero» del ragionamento. Onorevole Presidente, qui si contrappone la volontà di proporre e di cambiare e la rinuncia alla volontà. Vi è un senso di umiliazione che noi abbiamo denunciato. Ho sentito sulla bocca di molti colleghi la frase: «ma tanto ci mandano a casa». A noi non ci manderà a casa nessuno perchè noi, viceversa, combatteremo fino in fondo ed agli elettori chiederemo anche questo: un voto che difenda e ripristini la libertà e la dignità del Parlamento. Sarà uno dei grandi temi dei prossimi mesi e noi avremo le carte in regola dal punto di vista della piattaforma e delle proposte.

Questo è il senso dell'emendamento che presentiamo. (*Applausi del Gruppo della Rifondazione comunista*).

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare l'astensione sull'emendamento 9.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.14, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 10.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Si applica la disposi-

zione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.»;

b) all'articolo 33, primo comma, dopo le parole: «trecentosessanta milioni di lire» sono inserite le seguenti: «per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività».

2. Nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, premettere il seguente comma:

«01. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche, aggiungere infine:

"Gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, emesse all'estero, sono esenti dall'imposizione sui redditi a condizione che siano corrisposti a soggetti non residenti"».

10.3 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni

Sopprimere il comma 1.

10.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole* «un miliardo», con le seguenti: «settecentoventimilioni».

10.31 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole*: «e per gli esercenti arti e professioni».

10.5 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 2, lettera b), *sopprimere le parole*: «e per gli esercenti arti e professioni».

10.4 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* LIBERTINI. GLi emendamenti 10.1, 10.2 e 10.31 si illustrano da sè.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 10.3, 10.5 e 10.4.

Nel testo che avevamo approvato al Senato avevamo cambiato una proposta che era venuta dal Governo, introducendo quello che era appunto l'articolo 8 di quel testo, nel quale, a mio parere, avevamo compiuto un'operazione importante (e dico «avevamo compiuto» perchè quell'articolo era stato votato all'unanimità in Commissione e aveva ricevuto il nostro voto favorevole anche in Aula); avevamo cioè disposto che le obbligazioni e i titoli similari emessi da soggetti non residenti fossero sottoposti a tassazione, attraverso una ritenuta che doveva essere fatta dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. E poi, su proposta del mio Gruppo, avevamo chiuso un varco elusivo, che forse non sarà portatore di chissà quali fenomeni di elusione, ma che era consistente, nel senso che avevamo introdotto una norma con la quale dicevamo che gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni pubbliche emesse all'estero sono esenti dall'imposizione sui redditi solo se essi sono acquistate da cittadini non residenti, perchè se invece sono acquistate da cittadini residenti devono essere sottoposte alla stessa tassazione cui sono sottoposte le obbligazioni emesse in Italia. Avevamo fatto questa doppia operazione.

La Camera ha cancellato questo articolo, non saprei dire, per la verità, se con il consenso o con l'opposizione del Governo (ma poi questo eventualmente lo dirà il ministro Formica).

Adesso, è del tutto evidente che la volontà della Commissione e la volontà, io credo, anche dell'Aula sarebbe quella di ripristinare un testo sul quale eravamo d'accordo all'unanimità e che, ripeto, chiudeva o, almeno, tentava di chiudere due fatti elusivi circostanziati, precisi, individuati, che sono anche un piccolo scandalo.

Senonchè, signor Presidente e colleghi, ci si dice che quest'operazione non si può fare. Ora, noi questa cosa l'abbiamo sentita ripetere molte volte nei giorni passati; l'abbiamo sentita ripetere dal ministro Cirino Pomicino, il quale, ogni volta che si poneva il problema di un errore, di una qualche questione da riparare rispetto al testo della Camera, diceva in sostanza: «Faremo un decreto», per cui tutti quanti

noi abbiamo immaginato la predisposizione da parte del Governo, nei prossimi giorni, di un «decreto-spazzatura» che raccoglierà tutti gli errori evidenti che sono stati disseminati in questi testi di legge per cercare di correggerli. Quello di cui ci stiamo ora occupando non è un errore: è una norma sulla quale eravamo tutti quanti d'accordo e che potremmo reintrodurre nel testo.

Vorrei peraltro sottolineare al signor Presidente, al ministro Formica e ai colleghi, in una situazione nella quale si lancia un allarme e si creano anche in questo caso – così come quando discutemmo durante lo scorso mese di novembre la legge finanziaria – grandi tensioni per modestissime cifre da stanziare al fine di affrontare questo o quel problema, che invece ora siamo nella condizione di realizzare un maggior gettito di 10, 15 o 20 miliardi; non so quantificarlo, ma faccio notare, tra l'altro, che le perdite introdotte dal testo licenziato dalla Camera dei deputati non sono state quantificate. Invece, ci è stato risposto che dobbiamo votare il testo così com'è.

Onorevoli colleghi, pensiamo che non si debba procedere in questa direzione, perchè a nostro avviso è del tutto sbagliata. D'altra parte, in base al calendario scaturito dagli accordi tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari e tra le Presidenze dei due rami del Parlamento, non mancherebbe di certo il tempo, non tanto per apportare le modifiche sostenute dalla mia parte politica, ma almeno quelle sulle quali siamo d'accordo. Di conseguenza, penso che la modifica che ho illustrato possa essere approvata.

Per quanto concerne l'emendamento 10.4, che riguarda i versamenti e le liquidazioni dell'IVA, debbo dire che il testo approvato dalla Camera dei deputati ha esteso agli esercenti arti e professioni quelle semplificazioni previste per le imprese. Francamente questa modifica non ci convince.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 10.5. Stiamo parlando di norme relative alla fatturazione e alla registrazione dell'IVA per le imprese minori. Il testo approvato dal Senato in prima lettura aveva introdotto una distinzione rispetto al vecchio tetto di 360 milioni di lire, distinguendo tra i 360 milioni che rimanevano validi per le imprese di servizi e un miliardo per le imprese che hanno per oggetto altre attività.

La Camera dei deputati ha esteso questa norma agli esercenti arti e professioni. Tuttavia anche in questo caso 360 milioni o un miliardo di tetto hanno un certo significato se riferito ad imprese in quanto corrispondano ad un modesto volume di affari, mentre per i professionisti è tutto un altro discorso. Quindi, non riusciamo a trovare un elemento di validità a tale ulteriore estensione.

D'altronde, non so per quanto, cioè se per dieci lire o per un miliardo, ma anche in questo caso vi è una perdita di gettito. Se così stanno le cose non si può non discutere di una norma che prevede una perdita di gettito, quando ogni nostro sforzo dovrebbe essere teso a recuperare quanto più gettito possibile.

Signor Presidente, ritengo di aver esaurito l'illustrazione degli emendamenti che la mia parte politica ha presentato sull'articolo 10 ringrazio sia lei che i colleghi per l'attenzione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, sarò telegrafico.

Per quanto riguarda la perdita di gettito, faccio notare che il parere della Commissione bilancio afferma che «complessivamente» – è a ciò che dobbiamo guardare – «vi è un miglioramento di 70 miliardi per il 1992». Quindi, se si perde da una parte e si compensa dall'altra, non mi pare sia il caso di scandalizzarsi.

Rivolgo un invito al senatore Garofalo a ritirare l'emendamento 10.3, perchè tale proposta modificativa è stata assorbita dall'ordine del giorno presentato dalla Commissione; in esso si afferma che il Governo ha una delega a provvedere. Credo quindi che se votassimo l'emendamento e venisse respinto, vanificheremmo la volontà già espressa nell'ordine del giorno.

CROCETTA. A maggior ragione bisognerebbe votare e approvare l'emendamento 10.3!

DE CINQUE, *relatore*. Per quanto riguarda gli emendamenti 10.4 e 10.5, ritengo che l'aver equiparato gli esercenti arti e professioni ad un'impresa di servizi rappresenti anche un giusto metodo di omologazione.

Per questo motivo esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 10.3 del senatore Bertoldi e di altri senatori, ritenendo che sia improponibile, o quanto meno un po' singolare, la richiesta del relatore di ritirarlo perchè è stato presentato un ordine del giorno. Vorrei ricordare che avete appena votato un ordine del giorno che aveva contenuto identico ad una parte del provvedimento; essendo stato ritenuto proponibile quell'ordine del giorno, le cui richieste trovavano già risposte nell'ambito del provvedimento, non comprendo perchè si debba ritirare un emendamento, a favore dell'ordine del giorno. Qui vigono due pesi e due misure, o

quanto meno una strana logica che non condivido, per cui credo opportuno che il senatore Bertoldi non ritiri l'emendamento.

Sul merito dell'emendamento vorrei sottolineare che una volta si era accettata nella politica tributaria del ministro Formica l'ipotesi classica della tassazione dei redditi del capitale, cioè il principio di residenza; in altre parole, ogni cittadino è soggetto alla normativa tributaria del proprio paese. Conseguentemente, il ministro Formica aveva inserito questo principio in un suo provvedimento sull'informativa tributaria e sulla tassazione dei redditi all'estero; in conseguenza di quel principio di residenza i cittadini italiani che comprano titoli collocati all'estero, così come avviene per i titoli del debito pubblico, devono essere inseguiti dal sistema fiscale italiano e quindi essere soggetti alla ritenuta.

Se questo emendamento verrà bocciato sarà molto facile acquistare titoli di Stato all'estero anche per i residenti e verrà così sconfessato il principio, su cui mi pareva che il ministro Formica si stesse muovendo, della residenza del percettore.

Se invece accettassimo il principio-fonte, allora dovremmo procedere ad una enorme detassazione dei redditi del capitale. I sistemi tributari hanno bisogno di attaccarsi a qualche principio; altrimenti diventano una strana accozzaglia di norme e non si capisce più a cosa possa rivolgersi il contribuente.

Tra l'altro, la normativa che consente agli italiani di esportare capitali all'estero per lucrare una certa differenza, anche se legittima, per una serie di contabilizzazioni determina un problema di indebitamento dell'Italia sull'estero, che è un elemento molto importante per capire il futuro di una certa moneta. Ricordo che oggi il Ministro del tesoro ha portato il tasso ufficiale di sconto dall'11,50 al 12 per cento, il che sui mercati è un segnale che qualcosa sta capitando alla lira. Dunque può darsi che la lira sia sottoposta a tensioni e, molto correttamente, le autorità monetarie hanno aumentato il tasso di sconto per dare un segnale ai mercati.

Allora sarebbe meglio disporre anche di strumenti fiscali che non incentivino l'indebitamento dell'Italia con l'estero così come si potrebbe ottenere con questo emendamento.

Pertanto, per motivi di politica monetaria, per motivi di immagine dell'Italia all'estero, per motivi di equità fiscale, mi pare che l'emendamento 10.3 debba essere accolto, come del resto aveva deciso il Senato in prima lettura. Anche questa volta il relatore risponderà come Don Giovanni.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 10.3 e vorrei richiamare l'attenzione sua e dei colleghi su un fatto sconcertante che si è verificato poco fa: si è totalmente rovesciato il rapporto tra la votazione di un emendamento e l'eventuale presentazione di un ordine del giorno. Il relatore ha detto che condivide il merito dell'emendamento, ma che invita a ritirarlo – nel caso che non fosse ritirato

sarebbe contrario – perchè è stato presentato un ordine del giorno. In tal modo è totalmente stravolto il procedimento di formazione delle leggi; infatti, si può eventualmente ritirare un emendamento e tramutarlo in ordine del giorno, ma non viceversa.

In secondo luogo, voglio far rilevare che il relatore non ha letto bene l'ordine del giorno. Il testo a cui egli fa riferimento è quello dell'ordine del giorno n. 2, che non impegna affatto il Governo, bensì lo invita. La delega, poi, è prevista nella lettera *a*) dell'ordine del giorno, mentre l'emendamento 10.3 in discussione riguarda materia analoga alla lettera *b*) dell'ordine del giorno stesso, dove non è prevista alcuna delega al Governo, che è invece invitato a prevedere l'esenzione.

Mentre, come anche i bambini sanno, gli ordini del giorno sono un cannoneggiamento a salve in quanto i Governi hanno sistematicamente e senza alcuna sanzione politica disapplicato ordini del giorno votati all'unanimità da Camera o Senato, ora abbiamo un ordine del giorno che *a priori* non impegna il Governo ma lo invita su una materia che è oggetto di un emendamento e che potrebbe pertanto essere inserita nel disegno di legge.

Dichiarazioni demagogiche non ne ho mai fatte in questa Aula; devo dire però che è allucinante la situazione in cui ci troviamo, per cui ci si invita a non votare un emendamento giusto perchè al suo posto c'è un ordine del giorno, del tipo ridicolo di cui ho detto poco fa, che invita il Governo a fare qualcosa. Spesso il Governo non ottempera neppure agli impegni, figuriamoci se ci si limita ad invitarlo.

Poichè mi sembra che il Governo sia d'accordo sulla proposta – mi pare che il ministro Formica concordi sul merito della stessa – invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento 10.3, come io farò.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Il senatore Boato ha individuato una contraddizione evidente. Naturalmente tutti sapevamo, almeno quelli di noi impegnati nei lavori, di aver votato un ordine del giorno, sia pure non impegnativo per il Governo, che riguardava la materia in discussione; ugualmente però sapevamo che quell'ordine del giorno costituiva una sorta di velo per camuffare la realtà, cioè che non siamo in condizione di votare una norma sulla quale ci troviamo tutti d'accordo. È questa la contraddizione che ha fatto rilevare il senatore Boato. Infatti, nonostante tutti si dichiarino d'accordo su questa norma che considerano giusta e necessaria, non è però possibile votarla; ci si limita a votare un ordine del giorno con cui si invita il Governo ad attuarla chissà quando. Non aggiungo altro perchè i colleghi comprendono benissimo anche senza il mio aiuto in che situazione ci troviamo. Ugualmente però ancora una volta vorrei invitare i colleghi a non farsi schiacciare da questa situazione. Non è detto infatti che si debba sempre procedere in questo modo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Rifondazione comunista all'emendamento.

Verifica del numero legale

GIUSTINELLI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento, anche a nome dei senatori Garofalo, Mesoraca, Pollini, Andreini, Scivoletto, Benassi, Bertoldi, Sposetti, Petrara, Bisso e Longo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poichè dal prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale, invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.31, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, modificato dalla Camera dei deputati:

CAPO IV

ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE IL CONTRABBANDO DI TABACCHI

Art. 11.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

«*b*-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera *e*), le parole: «il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni»;

c) al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

«*g*-bis) plusvalenze di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»;

d) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera *l*) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche

concorsuale, di cui alla lettera *l)* del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.»;

e) all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 10 per cento nonchè, eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione.

4-*ter*. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione è superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza può essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.»;

f) all'articolo 81, comma 1, alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.»;

g) al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 81 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonchè dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.»;

h) il comma 2 dell'articolo 129 è sostituito dal seguente:

«2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento,

risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile è determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra è determinato nella misura forfetaria del 40 per cento».

2. In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato.

3. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-*bis*.»;

b) all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze può disporre, anche limitatamente a determinate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.»;

c) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonchè il prezzo di vendita degli stessi».

5. Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonchè di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di

tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera *b*), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera *f*), del presente articolo.

6. Le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

7. Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto.

8. Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

9. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle somme percepite in conseguenza di atti anche volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge se l'incremento di valore non è stato assoggettato all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. In tali casi le somme percepite devono essere indicate nella dichiarazione annuale dei redditi da presentarsi per l'anno 1991 e l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi in due rate uguali, con scadenza, la prima, entro il termine di presentazione della predetta dichiarazione e, la seconda, entro il quinto mese successivo. Nei confronti degli eredi del soggetto espropriato le suddette disposizioni si applicano limitatamente alle somme percepite dopo l'apertura della successione.

10. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.

11. Sarà devoluto in favore degli enti locali proporzionalmente all'onere rimasto a carico degli stessi per l'acquisizione dei terreni il corrispondente importo dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. I criteri e le modalità per il riparto del gettito saranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'interno.

12. All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«7-*bis*. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis* non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento».

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-*ter* dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

14. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da società collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 76.

1-*ter*. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-*bis*, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione».

15. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardato pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992 semprechè l'irregolarità non sia stata già accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo.

16. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.

17. Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «a titolo d'imposta» sono inserite le seguenti: «con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

18. La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione è deliberata a partire dal 1° gennaio 1992. Per le comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1° gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.

19. L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 301. - (*Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca*). - *1.* Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale».

Su tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da*: «il 3 per cento» *fino alla fine della lettera, con le seguenti*: «il 2, il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo non sia superiore a lire 30 milioni, non sia superiore a lire 50 milioni o sia superiore a lire 50 milioni».

11.8 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

All'articolo 11, al comma 1, lettera e), *sostituire il capoverso* 4-bis *con il seguente*:

4-*bis*. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, a titolo di spesa di manutenzione e riparazione, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto della percentuale forfetaria. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione forfetaria di cui al presente comma è pari al 30 per cento».

11.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 1, lettera c), *capoverso* 4-bis, *aggiungere le parole*: «La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40».

11.9 BRINA, POLLINI, BERTOLDI, GAROFALO, PELLEGRINO Giovanni

Al comma 1, lettera h), *nel capoverso 2, aggiungere infine le parole*: «La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40».

11.10 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Sopprimere il comma 2.

11.11 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

11.2 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

11.3 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole*: «venti giorni» *con le parole*: «quaranta giorni».

11.12 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Sopprimere il comma 7.

11.4 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È in facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per l'applicazione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. L'imposta è dovuta all'atto della percezione nella misura del 20 per cento dell'importo percepito, comprese le somme attribuire per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

11.14 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Al comma 7, sostituire le parole: «20 per cento», *con le altre*: «40 per cento».

11.5 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «20 per cento», *con le altre*: «30 per cento».

11.6 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «per la tassazione ordinaria» *con le altre*: «per la tassazione ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo».

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi».

11.13 PELLEGRINO Giovanni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5, 6 e 7 devono operare una ritenuta con l'obbligo di rivalsa sull'ammontare delle somme stesse»

11.141 BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI, BERTOLDI, GAROFALO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-... La ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 15 per cento».

11.15 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 9, sostituire le parole: «31 dicembre 1988», *con le parole*: «31 dicembre 1985».

11.16 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI, PELLEGRINO Giovanni

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto per intero agli enti locali».

11.7 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, SERRI, SPETIČ, TRIPODI, VOLPONI

Al comma 11, dopo le parole: «Sarà devoluto», *aggiungere*: «interamente» *e sopprimre altresì le parole*: «proporzionalmente all'onere rimasto a carico degli stessi per l'acquisizione dei terreni».

11.17 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Al comma 12, capoverso 7-ter, *sopprimere la parola*: «prevalentemente».

11.18 GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 11.8 e 11.9, mentre i restanti emendamenti verranno illustrati dal senatore Pellegrino.

Con l'emendamento 11.8 si propone che al comma 1, lettera *b*), dell'articolo siano sostituite le parole da: «il 3 per cento» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 2, il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo non sia superiore a lire 50 milioni».

In questa parte del provvedimento si parla di oneri deducibili nel reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Sia la Camera dei deputati che il Senato della Repubblica hanno modificato la lettera *e*), se non ricordo male, del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917, dove si stabilisce che le spese chirurgiche, quelle per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie o sanitarie e quelle relative ai mezzi necessari ai portatori di *handicap*, nonchè le spese mediche per casi di invalidità permanente, sono deducibili per le parti che eccedano il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Questa era la norma originaria.

La norma approvata in prima lettura dal Senato stabiliva che l'originaria misura del 5 per cento del reddito complessivo dichiarato era sostituita dal 10 o dal 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a seconda se questo superasse o meno i 30 milioni.

La Camera, come dicevo, ha apportato un'ulteriore modifica sostituendo la misura del 5 per cento del reddito con il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e con il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato oltre i 30 milioni.

Con l'emendamento 11.8 proponiamo un ventaglio più ampio di ipotesi sia rispetto alla norma approvata in prima lettura dal Senato sia rispetto alla modifica apportata dalla Camera. Questo ventaglio più ampio consente una maggiore equità fra i diversi redditi; lo schema rigido di una previsione di sole due aliquote non consente quella elasticità necessaria a rendere equilibrate tutte le esigenze che vengono affrontate. Questa è la ragione per cui abbiamo presentato l'emendamento 11.8.

Vorrei pregare, prima di passare all'illustrazione dell'emendamento 11.9, il relatore, il ministro Formica o il sottosegretario De Luca, che non ascoltano, di seguire il mio ragionamento, che spero sia giusto e che vorrei facessimo insieme.

Alla lettera *e*) dell'articolo 11, comma 4-*bis* - mi spiace che il Ministro e il Sottosegretario non mi ascoltino...

CROCETTA. Al relatore e al Governo la materia evidentemente non interessa!

GAROFALO. Questo provvedimento è stato predisposto dal Governo e ritorna al Senato modificato dalla Camera; se risulterà materia

assolutamente «indigeribile», il Governo ne porterà la responsabilità, di cui ora non mi sembra si renda conto; se ne renderà probabilmente conto dopo.

La Camera, dicevo, ha introdotto una modifica alla proposta del Senato che complica ulteriormente le cose. Nel capoverso 4-*bis* si determina il reddito dei fabbricati. L'articolo originario, il 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, se non ricordo male, stabilisce che il reddito dei fabbricati si determina attraverso l'applicazione delle tariffe d'estimo. Con le modifiche al capoverso 4-*bis* della lettera *e*) si innova, stabilendo – vi risparmio la lettura dell'intero articolo – che qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 10 per cento o eventualmente fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, sia superiore al reddito medio ordinario, quindi all'estimo, si sceglie il parametro del canone di locazione ridotto delle spese richiamate, per determinare il reddito di quello stesso fabbricato. Su questo credo che dovremmo essere tutti d'accordo.

La questione si complica però perchè nell'ultimo periodo introdotto dalla Camera si stabilisce che «la presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione, senza radicali trasformazioni, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40»; a questo punto comincio a non comprendere più e chiedo la collaborazione dei colleghi per capire se il mio ragionamento è completamente fuori luogo. Non capisco infatti cosa significhi questa disposizione nè quale obiettivo si proponga.

L'articolo 40 stabilisce che non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali o che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni o gli immobili relativi a imprese commerciali che non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Si considerano strumentali, anche se non sono utilizzati o dati in locazione, quindi non producono reddito. Sembrerebbe che la modifica della Camera voglia mutare questa disposizione, considerando questi immobili produttivi di reddito (perchè altrimenti non capisco in che cosa consista la modifica), che bisognerebbe determinare in misura pari a canoni di locazione, detratte alcune spese.

All'ultima riga vi è però il richiamo al comma 2 dell'articolo 40, che stabilisce non essere produttivi di reddito i fabbricati strumentali che non siano suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

A questo punto, signor Presidente, colleghi, relatori, signor Ministro, non so più che cosa significhi questa norma, che cosa produca, a quale fine sia stata introdotta e quale obiettivo voglia raggiungere. Questo è il motivo, signor Presidente, signor Ministro, per cui noi chiediamo la cancellazione di questa norma.

Vorrei infine illustrare l'emendamento 11.10, concernente il reddito di terreni e di fabbricati soggetti a regimi vincolistici. Anche in questo caso noi proponiamo la seguente dizione: «La presente disposizione si applica anche ai fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione...». Siccome della caduta di questa norma non riesco ad individuare

nessuna spiegazione, spero che i colleghi relatori siano in condizione di darmela. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BERTOLDI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 11.11, anche se forse si sarebbe dovuto procedere prima all'illustrazione di altri emendamenti.

Ritengo che l'Assemblea dovrebbe ascoltare con un minimo di attenzione le motivazioni per cui chiediamo la soppressione del comma 2 e penso che il relatore possa essere almeno d'accordo sulla proposta di attribuire, per quanto riguarda i redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico od artistico, una tariffa di estimo diversa da quella attribuita alla categoria abitativa più umile all'interno della medesima zona omogenea.

Il comma 2 recita: «In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato».

Il catasto, dal 1° gennaio 1992, è finalmente arrivato alla prima revisione degli estimi. Questa mattina i colleghi hanno pututo apprendere dai giornali la notizia dell'istituzione di un nuovo premio: il premio lumaca dello Stato. Non c'è dubbio che il primo premio lumaca dello Stato possa essere fieramente preteso dal catasto e dal Ministero delle finanze dei vari Governi succedutisi perchè finalmente il catasto, dopo 50 anni dal 1939, è arrivato ad operare la prima revisione degli estimi, revisione che dovrebbe essere eseguita regolarmente ogni 10 anni. Secondo la prima revisione degli estimi, nella categoria A9 rientrano castelli e palazzi di eminente valore artistico e storico. Analizzando tra le tabelle di estimo dei vari comuni ho trovato questa voce solo nel comune di Milano, dove la categoria A9 ha una classe unica e la tariffa d'estimo è di 840.000 lire. Nella medesima zona censuaria, la categoria a cui fa riferimento questo comma 2, la minore fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria, è la categoria A5, classificata: «Abitazioni di tipo ultrapopolare», che io ben conosco. La tariffa d'estimo della classe prima, la più umile di questa categoria, è 80.000 lire.

La riduzione che si stabilisce per questa categoria d'estimo A9 (castelli e palazzi di eminente valore artistico e storico) è esattamente del 90 per cento. Abbiamo discusso all'infinito della riduzione per le spese per le case d'affitto ad equo canone (e il Governo e il Ministero delle finanze sono travolti da 300.000 ricorsi perchè non vengono accettate le tariffe d'estimo per i fabbricati sottoposti al vincolo abitativo come l'equo canone); e ove per fabbricati che hanno certo un vincolo artistico, ma che hanno anche dotazione per legge di finanziamenti per la loro manutenzione e per la loro ricostruzione, si pratica una riduzione del 90 per cento della tariffa d'estimo.

Io non so quali sono gli amici beneficiati dalla violazione; so di certo che gli abitanti delle case ultrapopolari, categoria A5 del comune di Milano, non possono accettare che chi è proprietario di un palazzo di eminente valore artistico e storico, che è un grande palazzo, paghi la

stessa tariffa d'estimo. Credo che il comma 2, che introduce la parificazione della categoria A5 alla categoria A9, non sia accettabile. Certo, per quello che riguarda la categoria A9 dei palazzi e dei castelli di eminente valore artistico e storico vi è il diritto, perchè li vogliamo conservare, al finanziamento delle opere di manutenzione e di mantenimento, ma non è attraverso il trattamento fiscale che si può garantire il mantenimento di questi fabbricati.

Ho richiamato l'attenzione del relatore e spero anche dell'Assemblea sul fatto che questo non è il modo di conservare i fabbricati di eminente valore storico e artistico, nè il modo di applicare le tariffe d'estimo in occasione della prima revisione degli estimi che avviene in questo paese. La tardiva revisione merita certo il premio lumaca dello Stato, ma non lumaca cieca all'interno di questo paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

CROCETTA. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti da noi presentati, cioè gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, mi dispiace di non poter seguire l'esempio del collega Crocetta, ma la questione ha una sua delicatezza. Intervenendo in discussione generale avevo osservato come, a mio avviso, non sempre la Camera aveva utilmente utilizzato la facoltà emendativa sul testo del Senato.

Mi riferivo in particolare alle norme riguardanti la nuova imposizione sull'indennità di esproprio. I colleghi ricorderanno sicuramente da quale vicenda venne fuori il testo definitivo che l'Aula licenziò. La previsione originaria del Governo era che sull'indennità di esproprio dovesse gravare un'imposta secca del 20 per cento, con una retroattività in un primo momento decennale e poi quinquennale.

Dalla nostra parte politica muovemmo critiche di principio a questa scelta sia perchè introduceva un'illegittima disparità di trattamento sia fra gli espropriati e coloro che invece realizzavano le plusvalenze nelle vendite volontarie e che erano tassati sulle plusvalenzee a tassazione separata, sia all'interno della tassazione sull'indennità di esproprio perchè si tassavano in maniera secca le persone fisiche mentre le persone giuridiche venivano tassate con la normale imposta sui redditi e cioè con l'IRPEG.

Devo dire che queste nostre critiche ebbero un accoglimento favorevole da parte della maggioranza perchè fu poi concordato un testo di mediazione che tendeva a razionalizzare la questione lasciando spazio ad un'opzione per l'espropriato (fra l'imposizione secca e l'imposizione separata) basata sul presupposto che l'espropriato, tutto sommato, non realizzava volontariamente le plusvalenze.

Il testo da noi licenziato, probabilmente per la fretta con cui in sessione di bilancio si esaminano norme di questo tipo, forse è stato malcompreso dalla Camera; anche dalla mia parte politica furono mosse critiche alla scelta del Senato, critiche che, giuste con riferimento al testo del Governo, non erano più tali se riferite al testo di mediazione adottato in quest'Aula.

Quindi, anche sulla base di questa, secondo me, non precisa comprensione delle scelte che avevamo fatto, la Camera ha sostanzialmente riscritto le norme, in parte modificandole (ha ridotto, per esempio, a tre anni, dai cinque anni originari, la retroattività; ha elevato l'imposta d'acconto dal 15 al 20 per cento); ma soprattutto ha utilizzato una formula, che indubbiamente in Commissione ha sollevato qualche perplessità; secondo tale formula, l'opzione possibile all'espropriato è tra l'imposizione secca al 20 per cento e la tassazione ordinaria. Ora, che cosa si voglia dire con questa espressione «tassazione ordinaria» è dubbio, è equivoco: se si vuole dire che è la tassazione ordinaria ai sensi del quarto e quinto comma dello stesso articolo, cioè la tassazione separata sulle plusvalenze, allora tutto sommato siamo all'interno dei princìpi che avevamo stabilito in quest'Aula; se invece si intende dire che le plusvalenze entrano a far parte del reddito ai fini dell'imposizione diretta e non dell'imposizione separata, allora si commette una grave ingiustizia; si crea infatti un regime tale per cui la opzione non risulta esercitabile da alcuno, perchè chi ha realizzato un miliardo di plusvalenze in un esercizio, se non opta per l'imposizione secca al 20 per cento, deve restituire all'erario la metà dell'indennizzo, superando il livello del 50 per cento.

Quindi, Presidente, colleghi e Ministro, gli emendamenti 11.14, 11.15, 11.16 e 11.17 tendono a reintegrare il testo varato dal Senato. Invece l'emendamento 11.13 si muove all'interno del testo della Camera e ne dà un'interpretazione.

Pertanto, se da parte del relatore e del Governo venissero assicurazioni che l'interpretazione espressa in questo emenamento 11.13 è l'interpretazione comunque esatta della norma varata dalla Camera, e se il Governo si impegnasse a esplicitare questa interpretazione nei decreti che dovranno essere emanati ai sensi del comma 10 dello stesso articolo, io ritirerò l'emendamento 11.13 per evitare che un rigetto possa valere ad asseverare un'interpretazione contraria all'intendimento di tutti.

Mi auguro che il relatore vinca il vincolo del silenzio e dica qualche cosa che possa rassicurarci sotto questo profilo che indubbiamente è importante.

BRINA. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 11.12 e 11.17, mentre ritiriamo l'emendamento 11.141.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

*DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 11.8 perchè ho già detto nella relazione che la modifica dal 2 al 3 per cento è stata fatta per evitare l'eccessivo aggravio del salto di scaglione. L'aliquota per i redditi oltre i 30 milioni resta al 10 per cento, quindi ripeto che non vi è motivo per approvare questo emendamento.

Per quanto riguarda il problema dei canoni di locazione per i fabbricati cosiddetti strumentali, volevo ricordare (e credo che il senatore Garofalo lo abbia già spiegato) che i beni strumentali sono

quelli che non producono reddito in quanto il loro è già compreso in quello d'impresa. Mi pare che ciò venga detto dallo stesso articolo 40, comma 2.

Quindi, se questi beni strumentali sono effettivamente adibiti all'uso dell'impresa non è il caso di prevedere un certo regime; se invece vengono affittati a scopi diversi evidentemente non si tratta più di beni strumentali, per cui rientrano già nel concetto precedente. Diventa quindi inutile esplicitare tale concetto anche nel secondo periodo, perchè la loro stessa destinazione per un uso che non è quello dell'impresa li fa automaticamente rientrare nella previsione generale per tutti i fabbricati.

Stessa cosa dicasi per i fabbricati che non sono destinati ad uso d'impresa, e neanche all'affitto, bensì utilizzati per finalità non economiche ma personali dell'imprenditore, per cui neanche quelli possono essere considerati beni strumentali all'impresa.

In base alla ricostruzione dei lavori della Camera dei deputati – ma l'ho spiegato anche nella mia relazione introduttiva – penso che tale norma tenda a favorire l'inserimento di questi fabbricati tra i beni dell'impresa e che nel testo al nostro esame vi sia una specifica disposizione in questo senso per non lasciarli più tra i beni personali dell'imprenditore allorquando si tratti di un'impresa a scopo individuale.

E vengo alla questione posta dal senatore Pellegrino.

Probabilmente la dizione introdotta dalla Camera dei deputati non è molto precisa, ma nella mia relazione avevo già chiarito che in questo caso si tratta di una tassazione separata. Non ho difficoltà ad affermare che la tassazione ordinaria delle plusvalenze, conseguìta nella cessione di terreni o nell'espropriazione, è quella prevista dal testo unico delle imposte sui redditi, modificato dall'articolo 81 per quanto riguarda i redditi diversi e dall'articolo 16 per i redditi a tassazione separata, nonchè nel provvedimento al nostro esame alle lettere *b*) e *f*) dell'articolo 11.

Per queste ragioni, ritengo che gli emendamenti presentati dal senatore Pellegrino possano essere ritirati.

L'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati di un certo significato concerne l'aumento della tassazione sulla ritenuta d'acconto dal 15 al 20 per cento. Concludendo, signor Presidente, confermo il mio parere negativo sugli altri emendamenti.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto sin d'ora che la seduta antimeridiana di domani, anzichè alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30. Conseguentemente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi è anticipata alle ore 10,30. Naturalmente i lavori dell'Assemblea andranno avanti, senza nessuna incompatibilità.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.8.

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni rese dal relatore e del favorevole avviso del rappresentante del Governo sulla interpretazione autentica dell'articolo 11 al nostro esame, per cui ritiro l'emendamento 11.13.

Manteniamo però gli altri emendamenti perchè vi sono modifiche sostanziali, seppure marginali, apportate dalla Camera dei deputati.

Ad esempio, riteniamo che, mantenendo fermo il princìpio della retroattività, il termine dei cinque anni abbia una maggiore razionalità rispetto a quello successivamente introdotto dei tre anni, perchè cinque anni sono il termine di prescrizione tributaria, mentre tre anni ci sembrano un termine casuale, come sarebbe stato casuale un termine di sei anni oppure di due.

Allo stesso modo ci sembra più giusto che si paghi un acconto del 15 per cento e non l'intera somma del 20 per cento nel momento in cui si fa l'opzione diversa, per la tassazione ordinaria e cioè la tassazione separata sulle plusvalenze realizzate mediante l'indennizzo espropritivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.8, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.9.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9.

PRESIDENTE. Poichè la richiesta del senatore Giustinelli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, avverto che si passerà alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

CROCETTA. Non è stato dato il prescritto preavviso. Il preavviso deve essere ripetuto nella seduta notturna.

PRESIDENTE. In effetti, è necessario il termine di preavviso di venti minuti, come previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

DE CINQUE, *relatore*. Possiamo procedere con la votazione degli altri emendamenti.

BERLANDA. Propongo di accantonare momentaneamente l'articolo 11 e passare all'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Non si può.

BERLANDA. Per quale motivo?

DE CINQUE, *relatore*. Dovete spiegarci voi il motivo perchè non aderite a questa richiesta, senatore Garofalo.

CROCETTA. È il Regolamento che lo stabilisce.

LEONARDI. Chiedete la verifica del numero legale!

CROCETTA. Non è la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Solo l'accordo unanime di tutti i Gruppi esenta me dal rispettare il Regolamento. Non ho altra strada. Se c'è l'accordo di tutti sono pronto ad andare avanti; altrimenti non ho altra strada.

SERRI. E l'accordo di tutti i Gruppi non c'è.

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. Rinnovo la proposta di accantonare momentaneamente l'articolo 11 e passare all'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. La Presidenza potrebbe accogliere tale proposta, ove vi fosse accordo.

SPOSETTI. Non può fare così.

CROCETTA. È una violazione del Regolamento.

PRESIDENTE. Perchè no, senatore Sposetti? È stato fatto altre volte. Secondo la prassi passiamo all'esame dell'articolo successivo. (*Vivaci proteste dall'estrema sinistra. Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

CROCETTA. Ma cosa fa, cambia il Regolamento? Non abbiamo mai fatto queste cose!

RASTRELLI. Ma come si fa!

Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Vorrei fare osservare innanzitutto, signor Presidente, che si è determinata una situazione incresciosa. Il senatore De Cinque ha appena affermato che i relatori hanno oltrepassato di tre minuti il tempo a loro disposizione. Quindi non potrebbero più parlare. Non mi pare possibile che si continui il dibattito senza che i relatori abbiano la possibilità di intervenire. Le chiedo allora, Presidente, di organizzare i nostri lavori in modo tale che ai relatori sia permesso di prendere la parola. Non accetto infatti un dibattito senza interlocutori. Il senatore De Cinque, poi, è così facondo che sarebbe davvero ingiusto privarci della sua loquela e della sua dottrina.

PRESIDENTE. Insisto sul fatto che, per prassi, possiamo accantonare questo articolo ed illustrare quelli che seguono. Non possiamo votare l'emendamento in discussione se manca l'accordo unanime, si può però andare avanti.

SERRI. Sì, possiamo discutere della superprocura.

PRESIDENTE. Allora l'obiettivo era solo quello di perdere venti minuti!

SPOSETTI. Presidente, lei non deve sempre e solo difendere la maggioranza. Lei applica il Regolamento sempre a favore della maggioranza, e questo non è pensabile. Mai si vede un'Assemblea in cui il Presidente applica il Regolamento in difesa della maggioranza. Lei deve difendere...

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Deve difendere l'Assemblea. (*Commenti generali*).

PRESIDENTE. Sono stato il primo, senatore Sposetti, a dire che solo l'unanimità consentiva di derogare al termine di venti minuti.

SPOSETTI. E noi non eravamo d'accordo.

PRESIDENTE. Dopo di che ho fatto un'altra proposta che mi sembra fosse nella prassi.

CROCETTA. E neanche su quella siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Va bene, prendo atto che non siete d'accordo. Qui, però, bisogna stare attenti ai confini fra Regolamento e non Regolamento. Senatore Crocetta, nessun articolo del Regolamento vieta espressamente di poter intanto passare agli articoli successivi, con l'illustrazione degli emendamenti.

CROCETTA. Presidente, è prassi di quest'Aula.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Basta!

PRESIDENTE. Ma quale prassi? È una cosa che abbiamo fatto centinaia di volte, quella di illustrare gli emendamenti, non già di votarli.

CROCETTA. Presidente, abbiamo consentito solo casi di dichiarazioni di voto sugli articoli e sugli emendamenti presentati.

MERAVIGLIA. Presidente, a questo punto, la pregherei di attendere i pochi minuti che ancora rimangono dei 20 previsti dal Regolamento.

PRESIDENTE. Dispongo che si attenda il decorso del termine di preavviso prescritto dal Regolamento per le votazioni con procedimento elettronico.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione sull'emendamento 11.9, per il quale è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.9, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

Chi intende astenersi si comporterà di conseguenza. (*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Andriani, Antoniazzi,
Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bollini, Brina,
Cardinale, Cavazzuti, Chiesura,
Gambino, Garofalo, Giustinelli,
Iannone,
Longo, Lops, Lotti,

Maffioletti, Margheri,
Nebbia,
Pecchioli, Pellegrino Giovanni, Petrara,
Scivoletto, Sposetti,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati.

Votano no *i senatori:*

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bissi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Casoli, Ceccatelli, Chessa, Chimenti, Cimino, Citaristi, Colombo Svevo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Foschi, Franza,

Gerosa, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guzzetti,

Ianni, Innamorato,

Jervolino Russo,

Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancino, Manieri, Manzini, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Parisi, Patriarca, Pavan, Pellegrino Bruno, Perina, Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Postal, Prandini, Pulli, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Robol, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Russo,

Salerno, Santalco, Saporito, Sartori, Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Vella, Venturi, Vettori, Vitalone,

Zanella, Zangara, Zecchino.

Si astengono i senatori:

Dujany,
Moro.

Sono in congedo o in missione i senatori:

Alberici, Bo, Busseti, Butini, Castiglione, Cattanei, Coletta, Colombo, Covi, Dipaola, Evangelisti, Ferrara Salute, Fiocchi, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Galeotti, Gualtieri, Ianniello, Leone, Mari-

nucci Mariani, Mariotti, Marniga, Masciadri, Meoli, Modugno, Montinaro, Nespolo, Perugini, Pisanò, Salvi, Sanesi, Sanna, Sirtori, Strik Lievers, Vetere, Zito.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.9.

Senatori presenti	177
Senatori votanti	176
Maggioranza	89
Favorevoli	29
Contrari	145
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.11, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.14, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 11.13 e 11.141 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 11.15, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.16, presentato dal senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.7.

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento 11.7 intende sostituire il comma 11 con il seguente: «Il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo sarà devoluto per intero agli enti locali». All'articolo 11 invece, il comma 11 recita: «Sarà devoluto in favore degli enti locali proporzionalmente all'onere rimasto a carico degli stessi per l'acquisizione dei terreni...». Io credo che il senatore Triglia, che è un sostenitore degli enti locali, dovrebbe votare a favore di questo emendamento perchè con esso noi vogliamo dare per intero l'imposta sostitutiva agli enti locali, il che mi sembra giusto e sacrosanto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.17.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per dire che ritiro l'emendamento 11.18. Infatti su questa materia ha ragione il relatore quando afferma che l'emendamento che noi abbiamo presentato sortirebbe un effetto contrario rispetto a quello che vogliamo ottenere.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.17, nell'articolo in esame si prevede che il gettito proveniente dalla imposta sulle plusvalenze realizzate per le indennità di esproprio, cessione, ed altro, di aree edificabili sia devoluto agli enti locali in proporzione alla parte che gli altri enti locali hanno sostenuto per pagare gli espropri. È una norma certamente più corretta di quella che avevamo votato al Senato, dove era prevista soltanto la copertura del 40 per cento.

La nostra proposta, signor Presidente, è di devolvere interamente il gettito di questa imposta agli enti locali, perchè l'acquisizione del gettito di questa imposta nelle loro casse consentirebbe agli stessi di portare finalmente avanti una politica di acquisizione di aree, per poter meglio programmare e governare il loro territorio.

Questo è lo scopo del nostro emendamento ed io mi permetto di chiedere ai colleghi di prenderlo in considerazione e se possibile di votarlo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROCETTA. Signor Presidente, dato che il nostro emendamento è stato respinto e che l'emendamento 11.17 ci sembra sostanzialmente giusto, poichè somiglia molto al nostro differenziandosene solo per alcuni aspetti, dichiaro che voteremo a favore di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.17, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.18 è stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 29 settembre 1981, nonchè per le cessioni di beni risultanti, ancorchè non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi di cui al comma 1, ferma restando, fino alla emanazione degli stessi, l'esclusione dall'obbligo di certificazione di cui al comma 1 dei soggetti esonerati dall'obbligo di emissione della fattura a norma dell'articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con gli stessi decreti saranno determinate le disposizioni per l'esercizio della opzione utile al rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale o viceversa. Tale esercizio può essere limitato rispetto a talune attività.

4. Anche ai soggetti che, nell'adempimento dell'obbligo della certificazione dei corrispettivi previsto nel presente articolo, utilizzano apparecchi misuratori fiscali si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1. Sono altresì determinati le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112, nonchè le modalità ed i termini del rilascio dei documenti previsti dal presente comma, oltre che gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono coordinate le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo con quelle emanate in forza dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei decreti ivi previsti si applicano a partire dal 1° gennaio 1993.

8. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti emanati ai sensi del comma 3 sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

9. A decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di servizi, effettuate anche a domicilio, da esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e da esercenti attività di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo della emissione della fattura.

10. Le caratteristiche della ricevuta fiscale e le modalità per il rilascio relativo alle prestazioni di cui al comma 9, nonchè tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo, sono determinati con appositi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Per la violazione prevista dal quinto comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

12. All'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Al destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000».

13. Per le violazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1980, n. 71, nel decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modificazioni, nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, e nella legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni.

14. La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è sostituita dalla seguente:

«*b*) natura, qualità e quantità specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantità dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalità di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi».

15. La disposizione di cui al comma 14 ha effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di cui alla medesima disposizione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 15, sostituire le parole: «centottantesimo giorno» *con le parole*: «centoventesimo».

12.1 BERTOLDI, GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO Giovanni, POLLINI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627, si introduce l'obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e alla lettera *b*) del comma 1 si stabilisce che tali documenti devono indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni di trasporto. Il testo che avevamo approvato al Senato introduceva ulteriori specificazioni, stabilendo che dovevano essere indicate in cifre e in lettere natura, qualità e quantità, dei beni.

La Camera ha aggiunto un ulteriore comma nel quale si stabilisce che la disposizione di cui al comma 4 ha effetto a partire dal 180° giorno sucessivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro. Noi proponiamo di ridurre i tempi di entrata in vigore a 3 mesi perchè 180 giorni francamente ci sembrano troppi per un'operazione di questo tipo; tre mesi ci sembrano un tempo congruo per svolgere un'operazione che non sembra presenti particolari difficoltà. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. A nome del Governo, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella lettera *a)* del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili semprechè l'esportazione risulti da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura o della bolla di accompagnamento emessa dai cedenti a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, nonchè sulle fatture emesse dai cessionari, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all'articolo 21 del predetto decreto n. 633 del 1972 siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.

2. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al primo comma, lettera *c)*, ed al secondo comma dell'articolo 8, e all'articolo 68, lettera *a)*, del suddetto decreto. La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

1. A decorrere dall'anno 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31, commi 8, 9 e 11, della

legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è dovuto sulla base degli imponibili stabiliti dalla predetta legge relativi al medesimo anno.

2. Ai fini della dichiarazione, dell'accertamento, della riscossione del predetto contributo e delle relative sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nell'anno 1992 in applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati a titolo di acconto delle somme dovute per lo stesso titolo sulla base degli imponibili dichiarati nella dichiarazione dei redditi da presentare per il medesimo anno.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 giugno 1992, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi precedenti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'importo di tale contributo verrà determinato secondo l'applicazione delle seguenti aliquote per i rispettivi scaglioni di reddito lordo: fino a 40 milioni di lire, il 6 per cento; da lire 40.000.001 a 100 milioni di lire, il 6 per cento; oltre 100 milioni di lire, il 7 per cento».

14.1 LIBERTINI, CROCETTA, COSSUTTA, DIONISI, MERIGGI, SERRI, SPETIČ, SALVATO, TRIPODI, VOLPONI

Invito i presentatori ad illustralo.

CROCETTA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 14.1.

* FORMICA, *ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 15 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 16.

1. È concessa la restituzione d'imposta già istituita con decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva alle ore zero del 16 novembre 1990 carburanti adulterati per agricoltura in quantità superiore a tremila chilogrammi. La domanda di restituzione, se non è stata già presentata, deve essere prodotta entro trenta giorni all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente e la restituzione avverrà mediante autorizzazione ad estrarre in esenzione d'imposta di fabbricazione prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

16.1 POLLINI, PELLEGRINO Giovanni, BRINA, GAROFALO, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GAROFALO. Signor Presidente, le chiederei, naturalmente se i colleghi sono d'accordo, di rinviare a domani il seguito della discussione. (*Vivaci proteste dal centro*).

Si tratta solo di una preghiera, non di una pretesa, che rivolgo al Presidente e ai colleghi.

PRESIDENTE. La sua richiesta non è accolta, senatore Garofalo; anche io avevo rivolto una preghiera.

GAROFALO. Anche perchè signor Presidente, si deve togliere la seduta alle ore 23,30.

PRESIDENTE. La seduta deve essere tolta alle 23,30, quindi si debbono respingere le preghiere. Senatore Garofalo, proceda all'illustrazione dell'emendamento e alle 23,30 le toglierò la parola.

GAROFALO. Signor Presidente, proponiamo di sopprimere l'articolo 16 che è stato introdotto dalla Camera e vorrei chiedere ai

colleghi, se è possibile (naturalmente so che chiedo uno sforzo alla loro pazienza), di ascoltare le motivazioni che a ciò ci hanno indotto.

Con questo articolo si stabilisce di restituire una imposta, istituita con il decreto-legge del 22 maggio 1990, n. 120, a chiunque deteneva, alle ore zero del 16 novembre 1990, carburanti adulterati per agricoltura in quantità superiore a 3.000 chilogrammi. Ora, che cosa disponeva il decreto in questione? Esso, intanto, reca il seguente titolo: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato», e introduce o aumenta alcune imposte che riguardavano benzina, gas, gasolio, eccetera e, fra queste, anche quelle di cui si vorrebbe adesso proporre l'abolizione.

Ma c'è una domanda cui non è venuta risposta da nessuna parte, nemmeno in Commissione; e spero che almeno venga in Aula, perchè, se non la cortesia della risposta ad un collega (che potrebbe anche essere ritenuta superflua e inutile) credo vi sia un dovere di spiegazione delle cose che facciamo: qual è il motivo dell'abolizione di una imposta che era stata istituita con lo scopo precipuo di contenere il disavanzo del bilancio dello Stato? Non può essere quello secondo cui è migliorato il disavanzo del bilancio dello Stato, perchè siamo tutti consapevoli del fatto che non solo non è migliorato ma che è assolutamente peggiorato; ogni giorno, in materia fiscale abbiamo la sensazione di andare, come si dice, a raschiare il fondo del barile per reperire delle entrate al bilancio dello Stato. Allora quale può essere la ragione?

Pongo tale interrogativo, non certo in maniera polemica, e vorrei che su di esso discutessimo.

Questa non è una norma che, come potrebbe sembrare, va a beneficio dell'agricoltore, perchè non è il contadino, il coltivatore diretto a beneficiare di questa misura. Allora a beneficio di chi va? Di qualcuno che è un po' più importante, che si chiama Consorzio agrario o Federconsorzi? Ripeto, lo dico senza alcun elemento provocatorio, tutti abbiamo il diritto di sapere cosa facciamo e quali sono le coerenze che ciascuno esprime.

Fare un provvedimento come questo, come quelli che abbiamo alle spalle – che abbiamo esaminato e poi approvato nel corso delle settimane passate – per racimolare anche 10 o 15 miliardi, rispondere no, come abbiamo fatto tante volte in queste settimane ad esigenze che costavano anche di meno, e adesso restituire un'imposta che non so quanto venga a costare (anzi, devo averla qui la tabella, ma adesso non voglio trovarla), credo dovrebbe meritare almeno qualche spiegazione. E siccome la spiegazione non è quella di far avere un beneficio a categorie sociali meritevoli, ma ad altri, mi permetto di chiedere ai relatori, allo stesso Ministro e ai colleghi di esaminare la possibilità (che non sarebbe scandalosa, visto il calendario che avremo davanti) di poter rinviare alla Camera, sia pure per questa sola modifica, il decreto.

La ringrazio, Presidente, della sua cortesia e ringrazio i colleghi per avermi ascoltato. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal senatore Boato*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* DE CINQUE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo telegraficamente per dire che, da una breve indagine da me svolta sui lavori della Camera e anche da informazioni che ho assunto in via diretta, questo emendamento è stato apportato dalla Camera per risolvere una serie di questioni, di pendenze e di controversie presenti sia in sede amministrativa sia giurisdizionale.

Si è ritenuto, allora, di introdurre una norma (che potremmo considerare interpretativa, anche se è sostanzialmente innovativa, disponendo una modifica del precedente regime) per risolvere queste controversie.

Non ho potuto quantificare il minor gettito che ne deriverebbe all'erario, ma credo che il consenso che vi è stato alla Camera dei deputati possa far individuare questo minor gettito in cifre non rilevanti. (*Applausi dal centro*).

FAVILLA. È compreso nel risultato!

DE CINQUE, *relatore*. E, come giustamente mi ricorda il collega Favilla, è compreso nel risultato complessivo del maggior gettito che l'intero provvedimento consegue.

Per queste ragioni, signor Presidente, sono contrario all'emendamento 16.1.

MARGHERI. Ci dica chi sono i beneficiari.

DE CINQUE, *relatore*. Vi sono delle controversie giudiziarie.

PRESIDENTE. Ricordo che non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1, presentato dal senatore Pollini e da altri senatori, verrà messo ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare il voto favorevole all'emendamento 16.1, e quindi contrario al mantenimento dell'articolo 16.

Sono sconcertato nel sentir dire che non si sa individuare l'esatta quantificazione di questo articolo.

DE CINQUE, *relatore*. Non sono state ancora presentate le domande, ma vi è un termine preciso.

BOATO. In un provvedimento fiscale, affermare che non si sa quali riduzione di gettito comporta un articolo di questo genere, a me appare francamente sconcertante.

Quindi, voterò a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 16.

SERRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERRI. Signor Presidente, il nostro voto sarà nettamente contrario al mantenimento di questo articolo.

Francamente sono sorpreso ed anche amareggiato; la risposta che ci è stata fornita dal relatore – a cui si è associato anche il rappresentante del Governo – è la seguente: serve a risolvere delle controversie. Non c'è stato detto quali, come e con chi! Non si sa quale sia il minor gettito che lo Stato incasserà, ma ci viene chiesto di votarlo ugualmente. E il relatore ha la forza e la tranquillità di esprimere parere contrario: beato lui!

MAFFIOLETTI. Il Ministro ci chiarisca quale azienda agricola ha 3.000 litri!

PELLEGRINO Giovanni. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO Giovanni. Signor Presidente, se avevamo dei motivi per sostenere questo emendamento, la risposta del relatore, come giustamente faceva notare il senatore Serri, e il sostanziale silenzio del Ministro, sottolineato dal senatore Maffioletti, ci confermano nell'opportunità di tale emendamento.

Che senso ha affermare che esiste un contenzioso se non conosciamo l'entità e i protagonisti dello stesso? Sappiamo che da una parte vi è l'amministrazione finanziaria, ma chi c'è dall'altra? Quali sono le ragionevoli previsioni che si fanno su tale contenzioso?

Se modifichiamo una legge, vuol dire che, a legislazione vigente, con ogni probabilità gli esiti del contenzioso sarebbero stati favorevoli per l'amministrazione finanziaria, altrimenti non vi sarebbe alcun bisogno di procedere ad una modifica.

Quindi, essendo l'amministrazione finanziaria in causa con determinati contribuenti, modifichiamo oggi la legge per consentire un esito sfavorevole all'amministrazione finanziaria in questo contenzioso.

Per questi motivi, confermiamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 16.1 (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 16.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 23 dicembre 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, lunedì 23 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*)

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

La seduta è tolta (*ore 23,35*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari